ecoprogram flotte

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E S.M.I.

SOCIETÀ:

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A.

P.IVA: 02348880069

Sede Legale: STRADA SAVONESA 13

15057 TORTONA (AL)

ecoprogram flotte

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	18/12/2017	Prima emissione
1	1/2/2021	Revisione 1
2	2/12/2021	Revisione 2

DOCUMENTO	AUTORIZZAZIONE
MO231	Approvato con delibera del CdA del: 6/12/2021
Revisione: 2	
Emissione: 2/12/2021	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Firma

INDICE

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI 2
1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' 14
2. INTRODUZIONE 14
2.1. La natura della responsabilità delle persone giuridiche 17
2.2. Criteri di imputazione e cause di esclusione della responsabilità dell'Ente 18
2.3. Tentativo 20
2.4. Vicende societarie 20
3. GLOSSARIO 21
4. IL CONTENUTO DEL MODELLO 23
4.1 La struttura del Modello 24
4.2. Finalità 25
4.3. Destinatari del Modello 25
5. METODOLOGIA NELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 26
5.1. Analisi della documentazione societaria 27
5.2. Identificazione delle attività a rischio 27
5.3. Identificazione e analisi degli attuali sistemi di prevenzione del rischio 28
5.4 Gap Analisys 28
5.5. Linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative 28
5.6. Protocolli, procedure e principi di controllo 28
6. Il CODICE ETICO 31
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO 32
7.1. Obblighi dei destinatari del sistema disciplinare 32
7.2. Principi generali relativi alle sanzioni. 33
7.3. Sanzioni nei confronti del personale dipendente. 33
7.4. Sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti. 36
7.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori 37
7.6 Sanzioni nei confronti dei Collaboratori. 37

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 38
8.1 Caratteristiche generali e funzioni dell'OdV 38
8.2 Compiti, regole e poteri dell'Organismo di Vigilanza 39
8.3 Nomina e cessazione dall'incarico 40
8.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza 40
8.5 Retribuzione, dotazioni ed operatività 41
9. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 42
9.1. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza e *whistleblowing* 42
9.2. La gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV 43
9.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza 44
9.4 Formazione del personale e divulgazione del modello 44
10. Cross Reference 46
PARTE SPECIALE 53
Introduzione 54
Destinatari 54
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 55
Art. 316 *bis* c.p.: Malversazione a danno dello Stato 55
Art. 316 *ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 56
Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture 56
Art. 640 c.p.: Truffa 57
Art. 640 *bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 58
Art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica 59
Aree a rischio art. 24 D.lgs. 231 del 2001 60
Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* artt. 24 del Decreto: 60
Art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 60
Rapporti tra art. 317 e 318 c.p 60
Nozioni penalistiche 61
- Pubblici Ufficiali: 61
- Incaricati di un pubblico servizio: 62
- Funzionario "di fatto": 62
Art. 314 c.p.: Peculato 63
Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui 63

Art. 317 c.p.: Concussione. 63
Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione. 64
Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 65
Art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti. 66
Art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari 66
Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità. 67
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore 68
Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione 69
Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio 70
Art. 346-*bis* c.p.: Traffico di influenze illecite 71
Le attività sensibili *ex* artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001 69
Principi generali di comportamento. 69
Area del Fare 69
Area del Non Fare 70
Rapporti con gli Organi ispettivi 71
Selezione e gestione del personale 71
Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* artt. 24 e 25 del Decreto: 72
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. 74
A. Le falsità: 75
B. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio 75
C. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti: 75
D. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone: 75
E. Delitti contro il patrimonio mediante frode: 75
a) Le falsità 77
Art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici. 77
b) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio 78
Art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. 78
Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 79
Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 79
c) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti. 80

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. 80

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche..... 81

d) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 81

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. 81

Art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 82

Art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 82

Art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità..... 82

e) Delitti contro il patrimonio mediante frode. 82

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. 82

Le attività sensibili *ex* art. 24 *bis* del Decreto. 83

Principi generali di comportamento.....83

Area del Fare.....83

Area del non Fare.....84

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... 85

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere..... 85

Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 86

Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso 88

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione 88

Le attività sensibili *ex* art. 24 *ter* del Decreto. 89

Principi generali di comportamento.....89

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO..... 90

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. 90

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete. 91

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. 92

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. 93

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o

di valori di bollo. 93

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. 93

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 94

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. 93

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi..... 95

Le attività sensibili *ex* art. 25 *bis* del Decreto. 96

Principi generali di comportamento.....96

Area del Fare.....96

Area del non Fare.....97

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* art. 25 *bis* del Decreto: 97

5.DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO..... 97

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio 97

Art. 513 *bis* c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza 98

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali..... 99

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio.....100

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine..... 100

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci..... 101

Art. 517 *ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. 102

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 102

Le attività sensibili *ex* art. 25 *bis* 1 del Decreto 102

Principi generali di comportamento.....103

Area del Fare.....103

Area del Non Fare..... 103

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 bis del Decreto: 104

6. REATI SOCIETARI..... 104

- Le falsità..... 104
- La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio 104
- Altri illeciti..... 105

Le Falsità. ... 105
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali. ... 105
Art. 2621 *bis* c.c.: Fatti di lieve entità. ... 105
Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate. ... 106
DEFINIZIONI ... 108
La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio. ... 110
Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti. ... 110
Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve. ... 111
Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante. ... 112
Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori. ... 112
Art. 2629 *bis* c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi. ... 113
Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale. ... 113
Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ... 114
Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati. ... 114
Art. 2635-*bis* c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati ... 116
Altri illeciti ... 117
Art. 2625 c.c.: Impedito controllo. ... 117
Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea. ... 117
Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio ... 118
Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. ... 118
Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto 231/2001. ... 119
Principi generali di comportamento. ... 120
Area del fare. ... 120
Area del Non Fare ... 121
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto: ... 122
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ... 122
Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati ... 123
Art. 270 *quater* c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale ... 123
Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ... 123
Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo ... 124
Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione ... 124

Art. 280 *bis*: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi 125

Art. 289 *bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione..... 125

Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II..... 126

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica 126

Le attività sensibili ex art. 25 quater del Decreto 231/2001. 127

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE) 127

Articolo 583-*bis* codice penale 127

Le attività sensibili ex art. 25 quater.1 del Decreto 231/2001. 128

Principi generali di comportamento 128

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. 128

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. 129

Art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile..... 129

Art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile. 130

Art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico..... 131

Art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale. 131

Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile..... 132

Art. 601 c.p.: Tratta di persone. 132

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi 132

Art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....133

Art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni 134

Le attività sensibili ex art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001 134

Principi generali di comportamento.....134

Area del Fare.....134

Area del Non Fare. 135

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *quinquies* del Decreto.....135

10. ABUSI DI MERCATO 135

Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate 136

Art. 185 T.U.F.: Manipolazione del mercato. 137

Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001. 139

11. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 139

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo. 140
Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose..... 141
Le attività sensibili *ex* art. 25 *septies* del Decreto. 142
Principi generali di comportamento. 143
Area del Fare 143
Area del Non Fare. 144
Protocolli a presidio dei rischi-reato.....144
12. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE. 144
Art. 648 c.p.: Ricettazione. 145
Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio..... 146
Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita..... 147
Art. 648 *ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio 147
Le attività sensibili ex art. 25-*octies* del Decreto 231/01. 148

Principi generali di comportamento. 149
Area del Fare 149
Area del non fare..... 150
Rapporti con i fornitori e consulenti. 150
Protocolli a presidio del rischio-reato: 151
13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... 151
Art. 171 L. 633/1941..... 151
Art. 171 bis L. 633/1941. 152
Art. 171 ter L. 633/1941. 154
Art. 171 *septies* L. 633/1941. 156
Art. 171 *octies* L. 633/1941. 157
Le attività sensibili ex art. 25 *nonies* del Decreto 231/2001. 158
Principi generali di comportamento. 158
Area del Fare 158
Area del Non Fare..... 158
14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 159
Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale. 160
Le attività sensibili ex art. 25 *decies* del Decreto. 161

Principi generali di comportamento 161

Area del Fare 161

Area del Non Fare..... 161

Protocolli a presidio del rischio-reato 162

15.REATI AMBIENTALI 162

Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale..... 165

Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale 165

Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente. 166

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività 167

Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p 167

Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette 168

Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto..... 168

Art. 137 D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze 168

Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti 170

Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti 171

Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi 172

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti 172

Art. 260 D.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 173

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI 174

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore. 176

Protocolli a presidio dei rischi-reato. 177

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE L. 150/92 177

Art. 1 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette. 177

Art. 2 179

Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione..... 180

Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione..... 180

Le attività sensibili ex art. 25 *undecies* del Decreto 231/2001 181

16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. 181

Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato. 181

Art. 22, comma 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. 182

Art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 182

Principi generali di comportamento. 184

Area del Fare 184

Area del Non Fare 184

Protocolli a presidio dei rischi-reato. 185

17. REATI IN MATERIA DI XENOFOBIA E RAZZISMO 185

DEFINIZIONI 186

Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo). 186

Accordo 1/6 (Crimine di genocidio) 186

Accordo 1/7 186

(Crimini contro l'umanità) 186

Articolo 8 Crimini di guerra 188

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001 189

Protocolli a presidio dei rischi-reato. 189

18. REATI TRIBUTARI 189

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) 190

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) 191

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000) 192

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) 193

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000) 194

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs, 74/2000) 195

Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) 197

Indebita compensazione (art- 10-quater, D.Lgs. 74/2000) 198

La attività sensibili ex art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231/2001……..199

Principi generali di comportamento……..200

Protocolli a presidio dei rischi – reato……..201

19. REATI DI CONTRABBANDO……..202

Le attività sensibili ex art. 25 sexiesdecies del Decreto 231/2001……203

Principi generali di comportamento……..203

Protocolli a presidio dei rischi-reato……204

PARTE GENERALE

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. (di seguito, per brevità, anche la "Società") è una società per azioni che fa parte del Gruppo Ecoprogram, il quale ha come società capogruppo Ecoprogram S.p.A..
L'oggetto sociale della Società prevede lo svolgimento di diversi servizi, assimilabili principalmente alla logistica e al trasporto di veicoli, alla logistica di magazzino, al commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli, nonché allo sviluppo di soluzioni informatiche applicabili all'ambito della mobilità. In particolare, Eco Program Flotte, nel corso degli anni, è divenuta leader del mercato nazionale della logistica, del trasporto e del commercio di veicoli, con particolare specializzazione acquisita nella gestione, anche in funzione della loro successiva vendita, dei mezzi appartenenti alle grandi flotte aziendali di proprietà di società di noleggio, nonché nell'erogazione di una serie di servizi ad essa complementari.

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, incluso il Presidente, e di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, il quale è titolare dei poteri di controllo della gestione e di una società di revisione legale.
L'organizzazione aziendale si compone di aree, alle quali è preposto un responsabile e ciascuna di esse si suddivide in più funzioni.
I responsabili di ciascuna area - funzione sono identificabili nell'organigramma della Società, disponibile come allegato al presente Documento.

2. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi solo "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di un reato: l'intervento contempla un nuovo ed autonomo regime di responsabilità dell'impresa, separato ed aggiuntivo a quella della persona fisica che ha commesso l'illecito, superando così il classico dogma del diritto penale "*societas delinquere non potest*".

La normativa si applica ai soggetti indicati nell'art. 1 del Decreto, quali società, associazioni, fondazioni ed enti privi di personalità giuridica.
Il presupposto della configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti si individua, in primo luogo, quando uno dei seguenti soggetti commetta un reato:
1) "Soggetti apicali": ossia persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza,

amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale;

2) "Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza": da parte dei soggetti sopraindicati;

3) "Soggetti terzi": che operano in nome e per conto dell'impresa in virtù di un mandato ovvero di un accordo di collaborazione.

Le fattispecie di reato che danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'Ente sono previste dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (c.d. catalogo di reati presupposto).

Il novero dei reati è stato successivamente ampliato ad opera dei seguenti interventi legislativi:

- art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350;
- art. 3, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
- art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7;
- art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228;
- art. 187 *quaterdecies,* L. 18 aprile 2005, n. 62;
- art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262;
- art. 63, comma 3, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- art. 300, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- art. 7, L. 18 marzo 2008, n. 48;
- art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94;
- art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99;
- art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116;
- D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, attuativo delle direttive CEE sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009), che ha introdotto nell'art. 25-*undecies* un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente;
- D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 - *duodecies* rubricato «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- Legge 6 Novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione), la quale ha aggiunto il reato di «*corruzione tra privati*», previsto dall'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-*bis*, che rinvia al delitto di corruzione tra privati di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c.; al terzo comma del predetto articolo è stata, inoltre, introdotta la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25, comma 3), mediante il richiamo operato all'art. 319 *quater* c.p.;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 rubricata «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali*

detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», che ha introdotto all'art. 25 *octies* il delitto di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.) quale reato presupposto del medesimo Ente;

- Legge 22 maggio 2015 n. 68, rubricata «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*» all'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), la quale contemplando le lettere da c) a g) all'art. 25 *undecies*, comma 1 e del comma 1 *bis* all'art. 25 *undecies*, ha attuato il catalogo dei reati presupposto di natura ambientale;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante «*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*», che ha modificato l'art. 25 *ter* del Decreto.

In particolare, ha incrementato la sanzione pecuniaria del delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c.; ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali di lieve entità di cui all'art. 2621 *bis* c.c. ed ha aumentato la pena per il delitto di false comunicazioni sociali di società quotate cui all'art. 2622 c.c.;

- Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha aggiunto il reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*» nel novero delle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01 mediante l'introduzione, nell'articolo 25- *quinquies*, comma 1, della lettera a), tra i delitti contro la personalità individuale, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 rubricato "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", il quale ha modificato il reato di corruzione tra privati, eliminando il presupposto del "*nocumento alla società"* e contemplando un inasprimento della sanzione pecuniaria all'art. 25-ter, lettera s-bis (da 400 a 600 quote) e della sanzione interdittiva (da 3 mesi a 24 mesi). Con il medesimo intervento è stato, inoltre, contemplato il nuovo reato-presupposto di "istigazione alla corruzione tra privati" punito con una sanzione pecuniaria fra le 200 e le 400 quote ed una sanzione interdittiva da 3 mesi a 24 mesi;
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", che ha modificato l'art. 25 *duodecies* del Decreto, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che riproducono i delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998;
- Legge n. 167/2017 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017",* che ha introdotto l'art. 25

terdecies nel Decreto estendendo la responsabilità degli Enti ai delitti di Razzismo e Xenofobia previsti e puniti dall'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, il quale richiama le fattispecie penali sanzionate dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della l. 12 luglio 1999, n. 232;

- L. 3 maggio 2019, n. 39, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies,* rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies,* rubricato "Reati tributari";
- D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 recante norme per la *"lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*, che, intervenendo sul D.Lgs. 231/2001, ha introdotto nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui agli artt. 24 e 25 – comprendente ora anche i reati di peculato previsti dagli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. – nonché all'art. 25-*quinquiesdecies* (con l'inserimento del comma 1-*bis*). Con il predetto intervento legislativo è stato inoltre aggiunto l'art. 25-*sexiesdecies,* rubricato "Contrabbando", che sanziona i reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2.1. La natura della responsabilità delle persone giuridiche

Con l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il D. Lgs. 231/2001 ha superato il precedente principio "*societas delinquere non potest*", che trovava il suo fondamento nella personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. e nella constatazione che il trattamento sanzionatorio potesse essere riservato solo ad una persona fisica.

Nonostante il Decreto rechi, come si legge dal titolo, una "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", esso ha, tuttavia, mutuato i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo introducendo nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che si integra con gli apparati sanzionatori esistenti.

Difatti, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è altresì chiamato a giudicare la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare una sanzione di natura amministrativa ma secondo la disciplina e le tempistiche tipiche del processo penale, con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili con quelle previste dal Decreto.

Inoltre, dal medesimo fatto sorgono due responsabilità autonome e distinte, una in capo alla persona fisica che ha commesso il reato e l'altra in capo all'Ente nel cui interesse o a cui vantaggio sia stata

realizzata l'azione delittuosa.

L'art. 8 del Decreto prevede infatti che l'Ente non è esonerato da responsabilità anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

2.2. Criteri di imputazione e cause di esclusione della responsabilità dell'Ente

La responsabilità amministrativa dell'Ente derivante dalla commissione di un illecito penale all'interno dell'azienda sorge al verificarsi di due condizioni (c.d. criteri di imputazione): una di natura oggettiva e l'altra soggettiva.

Condizione oggettiva

Il Decreto richiede che il reato-presupposto venga commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

L'art. 5 del Decreto elenca i soggetti che possono coinvolgere l'Ente nella sua responsabilità amministrativa, quali:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. *soggetti in posizione apicale o apicali*);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopra citati (c.d. *soggetti in posizione subordinata o sottoposti*);
- soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.

D'altra parte, affinché sussista la responsabilità amministrativa, la condotta illecita deve essere realizzata dai soggetti sopra indicati "*nell'interesse e a vantaggio della società*".

Il Legislatore ha imposto la presenza di:

- un interesse, nel momento in cui l'autore del reato ha agito al fine di favorire l'Ente, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'obiettivo stabilito;
- un vantaggio, inteso come risultato positivo (in termini economici o di risparmio di spesa) che l'Ente ha conseguito o avrebbe potuto trarre dall'illecito penale commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto;

I due requisiti sono distinti sotto il profilo terminologico e sul piano probatorio: da un lato, il richiamo all'interesse dell'Ente caratterizza in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica, sicché la verifica della sua sussistenza andrà effettuata al momento dell'azione, d'altra parte il vantaggio non può che richiedere una verifica *ex post*, ossia successivamente alla commissione del delitto.

Di conseguenza, l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'Ente ma, allo stesso tempo, la responsabilità della società sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente realizzi in via oggettiva anche quello dell'Ente.

L'Ente non risponderà dell'illecito se il soggetto (apicale o subordinato) ha agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Condizione soggettiva

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, la responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui, prima della commissione degli illeciti:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia stato istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), dotato dei poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Affinché il reato non venga imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente ha l'onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzare, gestire e controllare l'impresa in modo da impedire il compimento dei reati presupposto previsti dal Decreto.

La colpevolezza dell'Ente si pone, inoltre, in modo diverso a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto.

Nel primo caso, il reato si considera la diretta espressione della politica aziendale, dando forma ad una presunzione di colpevolezza a carico dell'Ente che può essere superata solo con la prova che l'atto è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo esistente e che non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello.

È richiesta all'Ente una prova di estraneità al reato molto ardua, dovendosi dimostrare un'elusione del Modello "interna", poiché commessa da parte dei soggetti apicali consapevoli ed a conoscenza del Decreto.

Nel caso di soggetti sottoposti, invece, si suole parlare di "colpa di organizzazione": la responsabilità può profilarsi, in tal caso, allorquando la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l'onere della prova spetterà, in questo caso, all'accusa.

Affinché l'Ente vada esente da responsabilità, è necessaria l'adozione di protocolli comportamentali adeguati alla struttura societaria, all'organizzazione ed al tipo di attività svolta, assicurando così lo svolgimento di ogni esigenza aziendale nel rispetto della legalità e rilevando ed eliminando in modo tempestivo ogni situazione di rischio.

2.3. Tentativo

La responsabilità dell'Ente sorge anche in caso di contestazione alle persone fisiche di delitti commessi nella forma tentata.

L'art. 26 del Decreto stabilisce la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso di commissione di uno dei reati presupposto.

All'Ente, inoltre, si applica la disciplina in materia di desistenza e recesso attivo contemplata per le persone fisiche dall'art. 56 del codice penale: difatti, il medesimo non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.4. Vicende societarie

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità allorquando la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

Nello specifico:

- in caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'Ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate;

- in caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.

Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

*

3. GLOSSARIO

Di seguito vengono specificati i termini maggiormente ricorrenti nel presente Documento:

- **"Agenti":** i soggetti con cui ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha instaurato un rapporto di agenzia per l'attività di vendita di veicoli per conto della Società;

- "**Attività Sensibili**": attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in

quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;

- "**CCNL**": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società;
- **"Codice Etico"**: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;
- **"Collaboratori Esterni"**: gli agenti, i consulenti e i fornitori complessivamente considerati;
- "**Consulenti**": coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "**D. Lgs. 231/2001**" o il "**Decreto**": Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;
- **Destinatari**: soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, subappaltatori, clienti e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- "**Linee Guida**": Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/01;
- "**Modello**" o "**Modelli**": il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001 e adottati dalla Società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell'ente a supporto del Modello stesso;
- "**Operazione Sensibile**": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili;
- "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- "**P.A.**": abbreviazione per indicare la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- "**Partner**": le controparti contrattuali di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A., quali ad esempio fornitori, appaltatori, subappaltatori, locatori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili;
- **"Personale"**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, quali lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che hanno ricevuto un incarico da parte della Società;
- **"Personale Apicale"**: i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, cioè i soggetti

che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- **"Personale sottoposto ad altrui direzione"**: i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, e tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **"Principi generali di comportamento"**: le regole di comportamento previste dal Codice Etico [CE] al fine di prevenire la commissione dei Reati e diversificate a seconda dei Destinatari;
- **"Principi specifici di comportamento"**: le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del Modello [MO] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in relazione alle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **"Procedure"**: documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo;
- **"Protocolli"**: documenti formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposto;
- "**Reati**" o "**Reati-presupposto"**: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, incluse le successive modificazioni ed integrazioni;
- **Sistema disciplinare**: il complesso delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello [MO] e del Codice Etico [CE];
- "**Società**": la società ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. che ha adottato il presente Modello.

* * *

4. IL CONTENUTO DEL MODELLO

Poiché l'adozione del Modello non è obbligatoria ma facoltativa, la società ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha deciso di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") in linea con le disposizioni legislative previste dal D. Lgs. 231/01 per assicurare, da un lato, condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività e, dall'altro, per preservare la propria posizione evitando di dover rispondere di reati rispetto ai quali è evidente la sua estraneità.

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ritiene che il Modello sia un efficace strumento nei confronti di coloro che operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possano prevenire qualsivoglia rischio di commissione dei reati presupposto così come individuati nel *Risk Assessment* di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. [RA 231].

L'individuazione e la gestione delle attività sensibili mediante un efficace sistema di controlli è finalizzata a rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di tali rischi e delle sanzioni di natura penale e amministrativa che conseguano alla commissione di un illecito penale.

Il Modello si propone, quindi, di indicare quali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, poiché anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etico- sociali a cui la Società si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale.

Un costante monitoraggio delle attività sensibili a rischio reato permette, pertanto, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei propri ruoli, delle modalità operative, delle procedure: in altre parole, di assicurare il rispetto dell'etica aziendale.

4.1 La struttura del Modello

Il Modello è composto dalle seguenti parti:

- **Codice Etico**: contenente i principi etici a cui la Società e tutti i Destinatari si ispirano nello svolgimento della propria attività [CE];
- **Parte Generale**: rappresenta una concisa descrizione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 e dei reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei protocolli di prevenzione, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio delle violazioni, i flussi di

comunicazione del Modello e di formazione del personale;

- **Parte Speciale:** composta da diverse aree – Risk Assessment [RA231] e Protocolli Operativi [PO]. In particolare, ciascuna area prende in esame una distinta categoria di Reati prevista dal Decreto e ritenuta di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Le diverse delineano i principi a cui devono ispirarsi i protocolli aziendali adottati (o che saranno in futuro adottati) dalla Società.

In particolare, ciascuna Sezione di parte speciale si articola in:

- descrizione delle fattispecie criminose;
- individuazione dei processi sensibili in relazione alle fattispecie di reato;
- individuazione di principi generali di comportamento;
- indicazione dei protocolli operativi.

- **Sistema disciplinare** [SD231];
- **Organismo di Vigilanza** [OV231];
- **Formazione;**
- **Organigramma** [ORG231];
- **Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza** [FI231].
- gli **Allegati** alle singole Sezioni del Modello.

4.2. Finalità

Il presente Modello è stato costruito individuando le unità organizzative a possibile rischio e per le quali si ritiene più alta la probabilità che i reati vengano commessi, al fine di elaborare un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale; rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società- in special modo coloro che sono coinvolti nelle aree a rischio reato - di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo; informare tutti coloro che operano con ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. che la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

4.3. Destinatari del Modello

Come anticipato, il presente Modello si applica ai:

- **Soggetti apicali:** tra questi, gli Amministratori e tutte le persone fisiche e giuridiche che rivestono cariche di controllo, di direzione e di rappresentanza di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A.**;**

- **Soggetti sottoposti:** ossia i dipendenti e collaboratori interni che svolgono, in modo stabile o temporaneo, attività lavorative in favore della Società;
- **Collaboratori esterni:** i soggetti (es. agenti) che svolgono, direttamente o indirettamente, compiti connessi all'attività aziendale, operando in nome e per conto o comunque nell'interesse della Società;
- **i Fornitori, i clienti e i consulenti** di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A., che abbiano un ruolo in progetti e operazioni della Società.

Ove non diversamente specificato nel presente Modello e nel Codice Etico si farà riferimento, in modo onnicomprensivo, ai Destinatari del Modello.

I comportamenti dei Destinatari devono adeguarsi alle regole di condotta - sia generali che specifiche - previste nel presente Modello e nel Codice Etico, in ottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

*

5. METODOLOGIA NELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In ossequio all'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha preliminarmente individuato i processi aziendali e le attività c.d. sensibili, ovverosia quelle nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati considerati dal Decreto (c.d. reati presupposto).

L'attività di mappatura delle aree c.d. "a rischio reato" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione alle vicende modificative della struttura societaria, all'istituzione di nuove funzioni aziendali a fronte dei cambiamenti organizzativi adottati dall'Organo Gestorio, ad interventi normativi o di mercato fronteggiati da ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. nel quadro della propria attività imprenditoriale.

La costruzione del Modello si è sviluppata in diverse fasi, accompagnate dalla raccolta della documentazione utile e dall'analisi di tutte le attività al fine di comprendere e ricostruire ogni atto e operazione realizzata in coerenza con i dettami del D. Lgs. 231/2001.

5.1. Analisi della documentazione societaria

Per individuare in modo concreto i ruoli e la distribuzione delle competenze all'interno della società, è stata presa di riferimento la seguente documentazione:

- Organigramma / compagine societaria;
- Manuale del sistema di gestione integrato (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/2008);
- Contrattualistica e ordini di acquisto/vendita;
- Deleghe/procure;
- visura Camera di Commercio.

5.2. Identificazione delle attività a rischio

L'identificazione delle attività a rischio è stata preceduta dall'individuazione e dall'analisi di tutta l'attività della Società.

Tale verifica ha permesso di delineare gli specifici contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e di evidenziare la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono state, dunque, identificate e condivise mediante interviste condotte a più soggetti, con diverse e specifiche competenze, seguito da un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, quali soggetti con le responsabilità e le migliori conoscenze dell'operatività aziendale.

Il dettaglio delle attività analizzate all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella parte speciale.

5.3. Identificazione e analisi degli attuali sistemi di prevenzione del rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili delle attività identificate come a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni, si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

5.4 Gap Analisys

La situazione di rischio è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a identificare gli interventi idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

5.5. Linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative

Per ciascuna unità operativa in cui è stata rilevata un'ipotesi di rischio si è provveduto alla valutazione delle modalità operative preesistenti (Procedure) e, ove necessario, si sono definite opportune linee guida per la creazione di nuove procedure idonee a governare il profilo di rischio individuato. Ciascuna procedura è stata formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

5.6. Protocolli, procedure e principi di controllo

All'art. 6 del D.lgs. 231/2001 viene stabilito che i modelli di organizzazione, gestione e controllo per essere considerati idonei ed efficaci debbano "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione*

e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da provenire".

L'elaborazione e la costruzione di tali protocolli, pertanto, costituisce parte integrante del modello; in mancanza di specifiche istruzioni riguardanti la loro definizioni da parte della normativa in oggetto, è opportuno fare riferimento alle indicazioni fornite dalle principali Associazioni di categoria.

L'Associazione Italiana *Internal Auditors* ritiene, inoltre, che il contenuto dei protocolli debba comprendere anche il Codice Etico e le procedure formalizzate al fine di:

- garantire trasparenza, tracciabilità e riconoscibilità dei processi decisionali ed operativi;
- prevedere i meccanismi di controllo vincolanti (verifiche, autorizzazioni, ecc.) che siano in grado di limitare l'assunzione di decisioni arbitrarie o inadeguate;
- facilitare il compito di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza nonché degli altri organi di controllo esterni ed interni eventualmente presenti.

Il protocollo rappresenta il modello di comportamento principale da seguire nell'esecuzione di un dato processo e di conseguenza nelle attività che attengono il processo stesso. Il protocollo può quindi essere interpretato come un insieme di principi generali e specifiche procedure di controllo volti a prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria hanno individuato tre elementi fondamentali che devono caratterizzare i protocolli:

- principio di tracciabilità, in base al quale "*ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua*". Ogni iniziativa dovrà, quindi, essere caratterizzata da un adeguato supporto documentale che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni;
- principio della segregazione delle attività (*segregation of duties*) in relazione al quale "*nessuno può gestire in piena autonomia un intero processo*". Le attività che compongono il processo devono, infatti, essere opportunamente suddivise tra più attori per evitare che un singolo soggetto le gestisca interamente. In base a tale principio si dovranno, quindi, strutturare le procedure operative in modo da garantire la separazione tra la fase decisionale, autorizzativa, quella esecutiva, di registrazione e quella di controllo delle operazioni riguardanti l'attività ritenute soggette ad un rischio di reato;
- principio della supervisione, che riguarda in particolar modo l'Organismo di Vigilanza. L'attività di supervisione svolta dallo stesso e l'effettuazione delle verifiche di sua competenza deve essere, infatti, documentata e attestata dal sistema di controllo.

La procedura rappresenta, invece, la parte del protocollo che configura dettagliatamente le modalità operative con cui si intende realizzare una determinata operazione, sulla base dei predeterminati criteri di fondo contenuti all'interno del protocollo.

*

6. Il CODICE ETICO

A supporto dell'implementazione di un modello idoneo a ridurre il rischio-reato, ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha adottato il Codice Etico del Gruppo Ecoprogram (Codice Etico), di cui la Società fa parte, al fine di sviluppare, all'interno dell'organizzazione, un contesto culturale che dissuada dalla commissione di reati.

Il Codice Etico raccoglie tutti gli impegni e le responsabilità morali nello svolgimento delle attività da parte delle persone fisiche che operano all'interno dell'Ente o che entrano in contatto con esso, con l'obiettivo di conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli *stakeholders* (organi sociali, personale, clienti, fornitori, enti pubblici e/o associazioni di categoria) e disincentivare comportamenti non etici.

Il Codice Etico esplicita, inoltre, i valori a cui tutti gli Amministratori, Dipendenti, Associati e Collaboratori a vario titolo devono ispirarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono personalmente la responsabilità verso l'Ente.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ed è pubblicato sul sito della Società (www.ecoprogramflotte.com).

*

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo necessita di un adeguato sistema sanzionatorio**.**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. *e*), e 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto, il Modello può ritenersi "efficacemente attuato" solo qualora sia adottato un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso presenti.

I requisiti indispensabili del sistema sanzionatorio sono:

- **Specificità ed autonomia:** con *specificità* si intende la predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società avente scopo di sanzionare ogni violazione del Modello. Con *autonomia* si fa riferimento all'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha l'obbligo di sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale esterno;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A.;

- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace in senso per la prevenzione della commissione di reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.);
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.

7.1. Obblighi dei destinatari del sistema disciplinare

I Destinatari del sistema disciplinare coincidono con i Destinatari del Modello 231 stesso.
I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di soggetti apicali, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c. c;
- nel caso di soggetti sottoposti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c. c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c. c.;
- nel caso di soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'attuazione delle sanzioni di seguito elencate tiene, dunque, conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

7.2. Principi generali relativi alle sanzioni.

Le sanzioni relative ai reati commessi devono rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione deve considerare:

- la gravità dell'inadempimento;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario.

7.3. Sanzioni nei confronti del personale dipendente.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari relativi al personale dipendente derivanti da:

- mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;
- la violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- inosservanza degli obblighi di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico;
- omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;
- omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all'OdV sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;
- violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Le sanzioni attuabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- **richiamo verbale**: nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza estera; recidiva, nel biennio, delle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto, non aventi rilevanza esterna.
- **ammonizione scritta**: nell'ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione aventi rilevanza esterna, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna;

- **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello (inosservanza di un obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale; reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione);
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente sezione, tali da esporre la Società al rischio di sanzioni e responsabilità (inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o le attività degli organi sociali; omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionali alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con dolo; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro);
- **licenziamento con preavviso**: in caso di reiterata grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente Sezione aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale del Modello;
- **licenziamento senza preavviso**: per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. **giusta causa**, come: la violazione di regole, procedure, prescrizioni del Modello, ovvero del Codice Etico, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; inosservanza di

disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dal RSPP, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che possano compromettere l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, RSPP, o preposto, di eventuali condizioni di pericolo grave e incombente).

7.4. Sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria.

Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno. Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società potranno essere sanzionate attraverso provvedimenti disciplinari adeguati a ciascun caso.

Le sanzioni a carico dei dirigenti della Società verranno applicate in caso di violazione di disposizioni contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Premesso che il sistema disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie penalmente rilevante, la Società si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

Nel caso in cui la Società ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, si potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla chiusura del procedimento penale in corso.

7.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. valuta con estrema severità le infrazioni al presente Modello attuate da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.

L'Amministratore Delegato è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei

provvedimenti più idonei nei confronti del/dei preposti/delegati che hanno commesso le Infrazioni. Nello svolgimento di tale valutazione l'Amministratore Delegato è coadiuvato dall'OdV.
Le sanzioni applicabili nei confronti del/dei preposti/delegati sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui il preposto/delegato sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

7.6 Sanzioni nei confronti dei Collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti terzi (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo.
A tal fine, i contratti stipulati dalla Società con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello 231 e dell'obbligo di attenersi a questo, ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società.

*

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Caratteristiche generali e funzioni dell'OdV

L'art. 6 co.1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, dispone l'affidamento delle funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo ad un organo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza.
La Società, così come accade per il Codice Etico, si avvale dell'operato dell'OdV di Gruppo, adottato dalla società Capogruppo Ecoprogram S.p.a. ed esercente le proprie funzioni in relazione a tutte le società da quest'ultima controllata – ivi compresa ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A – appartenenti al Gruppo Ecoprogram.
In capo all'Organismo di Vigilanza devono sussistere i seguenti requisiti:

- **autonomia**, intesa come libertà di azione e di autodeterminazione. A tal fine, si ritiene che l'Organismo di Vigilanza debba essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero

l'attività di giudizio. L' OdV deve essere in grado di poter svolgere le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente e dell'organo amministrativo. Il controllo effettuato da tale organismo deve essere, infatti, fatto anche nei confronti dell'organo dirigente che lo ha nominato. I modelli di organizzazione prevedono l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. L'autonomia va, quindi, intesa anche quale potere di accesso a tutte le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo;

- **indipendenza**. Tale elemento non è espressamente richiamato dalla normativa relativa al Decreto, ma individua una condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della società e del suo *management*. Il requisito di indipendenza risulta, quindi, uno dei requisiti essenziali per garantire che l'OdV adotti scelte oggettivamente non sindacabili;
- **professionalità**, ossia l'idoneità allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge all'organismo di vigilanza. A tal fine è necessario che l'OdV sia dotato di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche sia giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi richiedono una preparazione multidisciplinare. Sotto il profilo giuridico si ritiene che l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, essendo finalizzata alla prevenzione dei reati elencati dal Decreto, comprenda il possesso di specifiche conoscenze in ambito penalistico, civilistico e societario;
- **continuità d'azione**, intesa come incessante operatività dell'organismo di vigilanza. I codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria richiedono, con special riguardo alle imprese di medie e grandi dimensioni, lo svolgimento esclusivo e a tempo pieno di un'attività di monitoraggio sul Modello.

Ai componenti dell'OdV è richiesto, in aggiunta al possesso di competenze professionali, il possesso di requisiti formali quali l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, in modo tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza nell'espletamento delle loro funzioni. La scelta dei componenti dell'OdV non può prescindere da un'attenta analisi dello specifico contesto nel quale esso è chiamato ad operare.

8.2 Compiti, regole e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti

alle attività realmente svolte.

Al fine di espletare detti compiti, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando all'Amministratore Delegato le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche; segnalare all'Amministratore Delegato eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente; l'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. e delle altre società del Gruppo Ecoprogram;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

8.3 Nomina e cessazione dall'incarico

I componenti dell'Organismo sono nominati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri.

Il mandato dell'OdV non supera, di regola, tre anni ed i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La nomina dei membri dell'OdV, così come la cessazione, deve essere comunicata a tutti i Destinatari del Modello mediante l'intranet aziendale e comunicazioni scritte rese visibili da ogni Destinatario.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rivestiranno la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in relazione al trattamento dei dati personali posto in essere nell'esercizio dei compiti loro assegnati ai sensi del Modello.

8.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini del proprio funzionamento (a titolo esemplificativo, per la pianificazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture societarie nonché per la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri di analisi e l'esercizio di ogni altra attività attribuitagli), l'Organismo di Vigilanza - se in composizione collegiale, a maggioranza dei membri - redige e approva un proprio Regolamento che, così come ogni suo successivo eventuale aggiornamento, viene reso noto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

8.5 Retribuzione, dotazioni ed operatività

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico; per l'esercizio delle sue funzioni, è dotato di un budget annuale di spesa, rispetto al cui utilizzo l'OdV relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV può disporre direttamente di tale budget per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. Detto budget può essere integrato, su motivata richiesta dell'OdV, per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze.

L'OdV avrà accesso al sistema informativo aziendale (rete, applicativi, ecc.) nel suo complesso e sarà dotato di un proprio indirizzo e-mail diretto (**odv@ecoprogram.net**), per meglio operare anche in un'ottica di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, catalogazione ed invio/ricezione delle comunicazioni/segnalazioni.

*

9. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

9.1. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza e *whistleblowing*

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia divulgazione sul Modello stesso e un'adeguata formazione di base a tutti i destinatari interessati relativamente all'applicazione dei protocolli quali strumenti di prevenzione alla commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, ovverosia l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve dunque essere informato, con specifiche segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito a qualsiasi evento che potrebbe far sorgere la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione di Reati nonché eventuali condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Modello, dal Codice Etico nell'ambito di propria competenza. Il mancato rispetto di tale dovere può essere oggetto di sanzione disciplinare.

Gli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, previsti su base periodica o in corrispondenza di uno specifico evento (es. avvio di un'ispezione, notifica di un atto giudiziario relativo ad un procedimento penale ecc.), garantiscono infatti un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello.

In materia di segnalazioni di illeciti nel settore privato, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* è intervenuta, tra le altre cose, sul Decreto, introducendo requisiti che devono essere posseduti dai Modelli in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, l'art. 2 della legge predetta ha inserito nell'art. 6 del Decreto il comma 2-*bis*, ai sensi del quale i Modelli devono prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate – ovverosia dettagliate e non generiche – di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nell'ambito del sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ne consegue che, sia i soggetti apicali sia i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi, sono

legittimati ad utilizzare i meccanismi di segnalazione predisposti dall'ente ed aventi le caratteristiche sopra richiamate, al fine di informare l'ente stesso di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (es. comportamenti integranti un reato presupposto, condotte prodromiche alla commissione di tale reato ecc.) ovvero di violazioni del Modello e, dunque, della mancata osservanza dei protocolli operativi adottati dalla Società o dei principi etici della stessa.

Le segnalazioni devono contenere, per quanto consentito dalla situazione concreta e con speciale attenzione nel caso si riferiscano a fatti aventi rilevanza penale, una descrizione chiara di quanto riscontrato, comprensiva, ad esempio, delle generalità dell'autore della presunta violazione o di quant'altro contribuisca ad identificarlo, delle circostanze di tempo e di luogo rilevanti, degli eventuali ulteriori soggetti che possano riferire circostanze utili sull'accaduto, nonché dei documenti e di qualsiasi altro elemento a supporto di quanto riportato.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può inoltre consentire alla Società di intervenire tempestivamente, evitando che le fatti costituenti reato siano portati a compimento o a conseguenze ulteriori, e di rinforzare, se necessario, le proprie misure di contrasto alla commissione di reati.

Nell'attività di gestione della segnalazione la Società garantisce la riservatezza circa l'identità del segnalante, conformemente alle previsioni legislative sopra richiamate, affinché tutte le comunicazioni ricevute siano protette e non accessibili a terzi, assicurando nel contempo un'adeguata tutela dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal proposito, la Società vieta qualunque forma di azione ritorsiva, discriminatoria o vessatoria, posta in essere tanto in via diretta quanto in via mediata nei confronti del segnalante e ricorda a tutto il proprio personale che ogni licenziamento ritorsivo o discriminatorio, demansionamento ex art. 2103 c.c. e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria sono considerati nulli ai sensi di legge e possono essere denunciati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia dal segnalante che dall'organizzazione dallo stesso indicata (v. art. 6, co. 2-*ter* e 2-*quater,* D.Lgs. 231/2001).

La Società sottopone a sanzione disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, lett. c) del Decreto, chiunque violi l'impegno di riservatezza nella gestione della segnalazione e le cautele conseguentemente adottate, e si riserva altresì ogni opportuna azione disciplinare e/o giudiziaria nei confronti di chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione.

Nel caso in cui, tuttavia, tali segnalazioni si rivelino infondate o temerarie, per dolo o colpa grave del segnalante, la Società adotta nei confronti di quest'ultimo gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- deve essere trasmessa all'OdV la notizia di procedimenti e/o atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti ad Amministratore, Dipendenti, Consulenti della Società o soggetti che coinvolgono o possano coinvolgere la Società;
- devono essere trasmesse all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- devono poi essere trasmesse all'OdV, a cura dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale le seguenti Informazioni Rilevanti:

a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine in relazione ai Reati,

b) segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario a loro carico per un Reato;

c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

d) informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare, ed eventualmente sanzionare, il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;

e) violazioni del Codice Etico;

f) le notizie di ogni eventuale indagine o procedimento disciplinare avviato in relazione a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, alle sanzioni e/o provvedimenti in genere irrogati, così come di eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

g) le notizie relative a cambiamenti organizzativi;

h) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

i) le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Resta salva la possibilità per ciascun responsabile di Funzione o Dipendente di trasmettere eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.

9.2. Gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le conseguenti attività ispettive, di segnalazione e di reportistica da porre in essere.

Eventuali provvedimenti sanzionatori saranno, comunque, adottati dai competenti organi e uffici della

Società. In ogni caso, salvo quanto previsto nel Regolamento dell'OdV:

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuta le segnalazioni ricevute e le iniziative da porre in essere, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione nonché il presunto responsabile della violazione. L'Organismo deve motivare per iscritto la decisione di eventuale diniego all'indagine o archiviazione;
- le segnalazioni devono essere inviate in forma scritta;
- l'OdV procede nella gestione delle segnalazioni in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, ove possibile, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

9.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite *reporting* diretto, che viene svolto semestralmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, mediante una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'attività di *reporting* sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

9.4 Formazione del personale e divulgazione del modello

In seguito alla costruzione ed alla adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. porrà in essere un'accorta formazione del personale e provvederà alla divulgazione dello stesso verso tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione, differenziando le attività in base ai ruoli ricoperti dai destinatari dello stesso ed al loro grado di coinvolgimento nei processi a rischio di reato.

La formazione dei soggetti subordinati è di competenza del Responsabile della Direzione HR che opera a stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza. Gli strumenti, espressamente richiamati all'interno del

Modello, che vengono utilizzati ai fini formativi sono l'effettuazione di corsi e successivi aggiornamenti e/o programmi di formazione a partecipazione obbligatoria.

La divulgazione del Modello è effettuata dai vertici esecutivi e deve raggiungere l'intera organizzazione allo scopo di rendere noti i principi di comportamento, gli *standard* e le procedure adottate. Un processo di comunicazione chiaro, autorevole e concreto è assolutamente necessario negli enti di dimensioni rilevanti, per i quali le regole e le procedure fissate devono trovare univoca applicazione anche in settori operativi e in aree geografiche differenti.

Il contenuto del documento deve essere comunicato anche agli *stakeholder* esterni all'Ente che lo sta adottando anche a fini operativi.

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. comunicherà l'avvenuta adozione del Modello a clienti e fornitori, consulenti e *partner* e l'obbligo di adeguamento ai principi stabiliti, mediante l'introduzione di un'apposita clausola contrattuale.

*

10. Cross Reference

Reato del Catalogo 231	Reato presupposto	Documenti a supporto del MODELLO
Art. 24	**Art. 316-bis c.p.;** **Art. 316-ter c.p.;** **Art. 356 c.p.** **Art. 640, co.2, n.1, c.p.;** **Art. 640-bis c.p.**	CE; MO 231. PO – 02; PO – 06.
Art. 24	**Art. 640-ter. c.p.** **Art. 2, L.n. 898/1986**	CE; MO 231.

Art. 24-bis	**Art. 491-bis c.p.;** **Art. 615-ter c.p.;** **Art. 615-quater c.p.** **Art. 615-quinquies c.p.** **Art. 617-quater c.p.;** **Art. 617-quinquies c.p.;** **Art. 635-bis c.p.;** **Art. 635-ter c.p.;** **Art. 635-quater c.p.;** **Art. 635-quinquies co.3 c.p.;** **Art. 640-quinquies c.p.;**	MO 231; CE.
Art. 24-ter	**Art. 416 co. 1-5 c.p.** **Art.416 co. 6 c.p.;** **Art. 416-bis c.p.;** **Art. 416-ter c.p.;** **Art. 630 c.p.;**	MO 231; CE.

	Art. 74 DPR 309/90 **Art. 407 co.2 lett. a) n.5 c.p.p.;**	
Art. 25	**Art. 314, co. 1, c.p.;** **Art. 316 c.p.;** **Art. 317 c.p.;** **Art. 318 c.p.;** **Art. 319 c.p.;** **Art. 319-bis c.p.** **Art. 319-ter c.p.;** **Art. 319-quater c.p.;** **Art. 320 c.p.;** **Art. 321 c.p.;** **Art. 322 co. 1 e 3 c.p.;** **Art. 322 co. 2 e 4 c.p.;** **Art. 322-bis c.p.;** **Art. 323 c.p.** **Art. 346-bis c.p.**	MO 231; CE; PO- 02; PO – 03; PO – 04; PO – 05; PO - 06; PO – 08.
Art. 25-bis	**Art. 453 c.p.;** **Art. 454 c.p.;** **Art. 455 c.p.;** **Art. 457 c.p.;** **Art. 459 c.p.;** **Art. 460 c.p.;** **Art. 461 c.p.;** **Art. 464 co. 1 e 2 c.p.;** **Art. 473 c.p.;** **Art. 474 c.p.;**	MO 231; CE; PO- 02.

Art. 25-bis.1	**Art. 513 c.p.;** **Art. 513-bis c.p.;** **Art. 514 c.p;**	MO 231; CE; PO – 02; PO – 03.
	Art. 515 c.p; **Art. 516 c.p.;** **Art. 517 c.p.;** **Art. 517-ter c.p.;** **Art. 517-quater c.p.;**	
Art. 25-ter	**Art. 2621 c.c.;** **Art. 2621-bis c.c.;** **Art. 2622 c.c.;** **Art. 2625 c.c.;** **Art. 2626 c.c.;** **Art. 2627 c.c.;** **Art. 2628 c.c.;** **Art. 2629 c.c.;** **Art. 2629-bis c.c.;** **Art. 2632 c.c.;** **Art. 2633 c.c.;** **Art. 2635 c.c.;** **Art. 2636 c.c.;** **Art. 2637 c.c.;** **Art. 2638 co. 1 e 2 c.c.;**	MO 231; CE; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO - 07; PO - 12.
Art. 25-quater	**Art. 3 Legge 8/2003**	CE; MO 231.
Art. 25-quater 1	**Art. 583-bis c.p.;**	CE; MO 231.

Art. 25-quinquies	**Art. 600 c.p.;** **Art. 600-bis c.p.;** **Art. 600-ter c.p.;** **Art. 600-quater c.p.;**	MO 231; CE; PO – 05.
	Art. 600-quater 1 c.p.; **Art. 600 quinquies c.p.;** **Art. 601 c.p.;** **Art. 602 c.p;** **Art. 603-*bis* c.p.;** **Art. 609-undecies c.p..**	
Art. 25-sexies	**Art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58** **Art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58**	MO 231; CE.
Art. 25-septies	**Art. 589 c.p.;** **Art. 590 c.p.;**	MO 231; CE; PO - 10;
Art. 25-octies	**Art. 648 c.p.;** **Art. 648-bis c.p.;** **Art. 648-ter c.p.** **Art. 648-ter 1 c.p.**	MO 231; CE; PO – 02; PO - 03; PO – 04; PO – 05; PO – 09; PO – 12.

Art. 25-novies	**Art. 171, co.1, lettera a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008** **Art. 171, co.3, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008** **Art. 171-bis, co.1, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008** **Art. 171-bis, co.2, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008** **Art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008** **Art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008**	MO 231; CE.

	Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008	
Art. 25-decies	**Art. 377-bis c.p.**	MO 231; CE; PO-08;
Art. 25-undecies	**Art. 452-bis c.p.;** **Art. 452-quater c.p.;** **Art. 452-quinquies c.p.;** **Art. 452-sexies c.p.;** **Art. 452-octies c.p.;** **Art. 727-bis c.p.;** **Art. 733-bis c.p.;** **Art. 137 co. 2, 3, 5 e 11 ex D.Lgs. 152 2006;** **Art. 256 co. 1 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 256 co. 3 e 5 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 257 co. 1 e 2 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 259 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 260 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 260-bis co. 6 e 8 ex D.Lgs. 152/2006;** **Art. 260-bis co. 7 ex D.Lgs.** **152/2006;** **Art. 279 co. 2 ex D.Lgs. 152/2006;**	MO 231; CE; PO -12

	Art. 1 L. 150/1992; **Art. 2 L. 150/1992;** **Art. 3-bis L. 150/1992;** **Art. 6 L.150/1992;** **Art. 3 co.6 ex L. 549/1993;** **Art. 8 D.lgs. 202/2007;** **Art. 9 D.lgs. 202/2007.**	
Art. 25-duodecies	**Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 603 bis c.p.** **Art. 12, co. 3, 3-*bis,* 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.**	MO 231; CE; PO-05.
Art. 25 - terdecies	**Art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654,**	CE; MO 231; PO – 05.
Art. 25 - quinquiesdecies	**Art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 3, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 10, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 11, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 4, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 5, D.Lgs. 74/2000;** **Art. 10-quarter, D.Lgs. 74/2000.**	MO 231; CE; PO-02; PO-03; PO-04; PO-05; PO-07; PO-09; PO-12; PO-13
Art. 26-sexdecies	**D.P.R. 43/1973**	MO 231; CE; PO-02; PO-03; PO-06; PO-12.

Art. 4	**Art. 416 c.p.;** **Art. 416-bis c.p.;** **Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43;** **Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309;** **Art. 12 co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter e co. 5 D.Lgs. 286/98;** **Art. 377-bis c.p.;** **Art. 378 c.p.;**	CE.

SIGLA	ESPLICAZIONE DOCUMENTO AZIENDALE
MO 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
CE 231	Codice Etico
PO - 01	Protocollo Operativo – Individuazione dei Soggetti Apicali
PO - 02	Protocollo Operativo – Flussi finanziari
PO – 03	Protocollo Operativo – Selezione dei Fornitori
PO – 04	Protocollo Operativo – Selezione e gestione dei Consulenti
PO – 05	Protocollo Operativo – Selezione del Personale
PO – 06	Protocollo Operativo – Verifiche Ispettive
PO – 07	Protocollo Operativo – Spese di rappresentanza, utilizzo di beni aziendali e sponsorizzazioni
PO – 08	Protocollo Operativo – Gestione Contenziosi
PO – 09	Protocollo Operativo - Dichiarazioni d'Intento
PO - 10	Protocollo Operativo - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
PO - 11	Protocollo Operativo – Adempimenti ambientali
PO - 12	Protocollo Operativo - Rapporti con i terzi
PO - 13	Protocollo Operativo – Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

PARTE SPECIALE

Introduzione

La Parte Speciale è dedicata alla descrizione ed all'analisi delle fattispecie penali indicate nel Decreto e all'applicazione del risultato del processo di mappatura alle tipologie di reato che sono state approfondite in relazione al tipo di attività svolta da ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A..

Per quanto non specificato in questa Parte Speciale, si fa riferimento al testo del Decreto 231/2001 e agli articoli di legge in esso richiamati.

Destinatari

La presente Parte Speciale si rivolge a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società, a tutti i dipendenti, ai lavoratori subordinati della Società, ai consulenti e a coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti di rappresentanza e/o agenzia già individuati nella Parte Generale e nel Codice Etico e che rilevano in relazione alla possibile configurazione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione).

Tali soggetti (d'ora in poi i "Destinatari") devono adottare comportamenti conformi alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 - Parte Generale e Parte Speciale e della L. 190/2012, al Codice Etico, alle procedure organizzative interne.

*****

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A norma dell'**articolo 24 del Decreto** («*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*»), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 *ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898: Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica.

Art. 316 *bis* c.p.: Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

La finalità perseguita da tale reato è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche da parte di soggetti titolari della somma erogata.
L'elemento oggettivo consiste nella mancata destinazione delle somme ottenute per gli obiettivi e gli scopi in relazioni ai quali sono stati assegnati. In particolare, la nozione di opere o di attività di pubblico interesse a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito od agevolato.
Poiché il reato è di pura omissione, esso si consuma al momento della scadenza del termine entro il quale il finanziamento doveva essere utilizzato e destinato ad uno fine di natura pubblica. Pertanto, la configurazione del reato può variare a seconda del termine, potendo il reato integrarsi anche in relazione a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti al vincolo pubblicistico,

destinandoli ad un fine diverso da quello per il quale sono stati ricevuti.

Tra i casi di possibile realizzazione del reato si segnala la destinazione anche parziale dei finanziamenti ottenuti per soddisfare interessi privati (Cass. n. 14125/2015).

Il Decreto contempla una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote ed una sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 316 *ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis *chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

La fattispecie in questione ha natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli elementi di tale reato.
A differenza dell'art. 316 bis c.p., sono irrilevanti le modalità di utilizzo delle erogazioni poiché il reato si integra quando il soggetto attivo consegue indebitamente la disponibilità concreta della somma.
L'elemento oggettivo del reato ha natura sia commissiva (utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) sia omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute) ed è punibile anche il mero tentativo.
Sotto il profilo soggettivo, il soggetto deve agire con coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.
Il reato viene integrato, a titolo esemplificativo, quando il datore di lavoro, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuato per conto dell'INPS, ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali (Cass. pen. n. 48663/2014).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote; la sanzione

interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

La fattispecie delittuosa in esame costituisce un reato proprio, atteso che può essere commesso soltanto da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.

Come per gli altri reati presupposto previsti dall'art. 24 del Decreto, la rilevanza penale della condotta sussiste anche nelle ipotesi in cui il reato sia commesso in danno dell'Unione europea.

Per contratto di fornitura non deve intendersi una specifica tipologia contrattuale, bensì, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi (es. contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., contratto di appalto ex art. 1655 c.c. ecc.). La norma in esame punisce, infatti, tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (cfr. Cass., sez. VI, n. 21777/2019). Inoltre, il termine "fornitura" si riferisce sia alle cose che alle opere oggetto del contratto, e quindi anche al *"facere"* costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (cfr. Cass., sez. VI, n. 28130/2020).

Il reato può ritenersi integrato quando all'inadempimento del contraente si accompagni un *quid pluris* da individuare nella malafede contrattuale, ovverosia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la norma incriminatrice richiede la sussistenza del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose o realizzare opere diversi da quelle pattuite o affette da vizi o difetti.

Ai sensi del Decreto, si applicano all'ente responsabile la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma2, lett. c), d) ed e).

Art. 640 c.p.: Truffa

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2)[...].
3[…]".

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria della vittima. La condotta è composta da quattro elementi:

- i c.d. artifizi o raggiri. In particolare, gli artifici consistono in una falsa rappresentazione della realtà caratterizzata da una componente decettiva idonea ad indurre in errore il soggetto passivo; il raggiro si configura come una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore (Cass. 3460/1984);
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui deriva il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in errore affinché quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale dalla quale deriva un profitto per l'agente o per altri e, correlativamente, un danno in capo alla vittima.
L'ipotesi rilevante ai sensi del Decreto si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà

negoziale.

Ai sensi del Decreto, la sanzione pecuniaria è applicabile fino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 *bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

L'art. 640 bis c.p. incrimina la truffa diretta al conseguimento in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "*ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea*".

Il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri Enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico consistente nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa. Il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite dal soggetto agente.

Deve precisarsi che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma occorre un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della

qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato di frode informatica si distingue dal reato di truffa poiché l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona.

Tale fattispecie può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 *ter* c.p.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico ed è punibile anche il mero tentativo.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Nella casistica giurisprudenziale si sono registrate diverse ipotesi di manipolazione dei dati del sistema informatico per il conseguimento di fini illeciti a seguito della sottrazione e/o appropriazione di password di proprietà di soggetti di terzi (confronta Cass. 44720/2009).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Aree a rischio art. 24 D.lgs. 231 del 2001

Dall'analisi svolta rispetto a tale categoria di reati, sono state rinvenute le seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- accesso ai programmi gestionali dell'azienda.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* artt. 24 del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo verifiche ispettive; PO - 06.

Art. 25 del D.lgs. 231 del 2001

A norma dell'**articolo 25 del Decreto**, rubricato «*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*», i reati rilevanti sono:

- art. 314, comma 1, c.p.: Peculato;
- art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;

- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio;
- art. 346-*bis* c.p.: Traffico di influenze illecite.

Rapporti tra art. 317 e 318 c.p.

Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti.

In particolare:

- nella **corruzione** il rapporto è paritario e caratterizzato dalla convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della Pubblica Amministrazione;
- nella **concussione** il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

Le due tipologie di reato hanno in comune l'elemento della indebita erogazione del privato al pubblico agente.

Nozioni penalistiche

- **Pubblici Ufficiali:**

Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi ocertificativi».

A tal proposito va specificato che:

- sono *norme di diritto pubblico* quelle volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
- il *potere autoritativo,* ossia il potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
Per pubblica funzione si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

- **Incaricati di un pubblico servizio:**

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): «*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico sevizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Rispetto a tale definizione si specifica quanto segue:

- "*a qualunque titolo*" è un'espressione che si riferisce a qualunque soggetto che esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.

- per "*pubblico servizio*" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

- **Funzionario "di fatto":**

La giurisprudenza penale assimila al pubblico ufficiale la figura del funzionario di fatto quando:

- non vi è una formale investitura ma il soggetto svolge una funzione effettivamente pubblica, in presenza di acquiescenza, tolleranza o consenso tacito da parte della Pubblica Amministrazione oppure quando non vi è stata una vera e propria usurpazione della funzione pubblica;
- l'atto formale di preposizione al pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato, e pertanto annullabile o nullo.

- **Enti della Pubblica Amministrazione:**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che svolga attività finalizzate alla realizzazione di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.
A titolo esemplificativo, si riportano le seguenti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Dogane etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati sopra elencati vengono illustrati qui di seguito e commentati con una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314 c.p.: Peculato

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
[omissis]".

Il primo comma della norma incriminatrice in commento punisce l'ipotesi di c.d. peculato per distrazione. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio: trattasi, dunque, di un reato proprio.
La fattispecie criminosa in esame ha natura plurioffensiva, essendo la condotta illecita in essa prevista diretta a ledere differenti beni giuridici. In sintesi, i beni giuridici tutelati dalla norma sono rappresentati dall'imparzialità dei pubblici funzionari, dal buon funzionamento della Pubblica Amministrazione nonché dalla tutela della sfera patrimoniale della Pubblica Amministrazione o del privato cui appartenga il bene oggetto di appropriazione.
La condotta tipica del reato *de quo* presuppone l'appropriazione, da parte dell'agente, di denaro o di cose mobili altrui. Essa si realizza in due momenti distinti: 1. l'appropriazione, vale a dire l'impossessamento del denaro o della cosa mobile; 2. l'espropriazione, ovverosia l'estromissione del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

L'agente deve comportarsi *uti dominus*, ossia utilizzare il denaro o la cosa mobile alla stregua del proprietario effettivo: a titolo esemplificativo, sono da considerare elementi sintomatici dell'*interversio possessionis* l'alienazione, la negazione del possesso, la ritenzione, il rifiuto di restituzione ecc.
In relazione all'elemento soggettivo, il peculato è un reato a dolo generico, da individuare nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui l'agente abbia la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio.

In relazione alla commissione del delitto di peculato, il Decreto commina la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, la quale trova applicazione solo a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. Non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Il bene giuridico tutelato si identifica, anche qui come nel reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., con l'interesse all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché con l'interesse alla integrità dell'altrui patrimonio, rispetto ad abusi della funzione pubblica che tale interesse pregiudichino, valendosi dell'errore in cui versi il terzo.
Trattasi di reato proprio, come tale realizzabile unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.
Quanto agli elementi costituitivi del delitto in parola, dal punto di vista oggettivo esso è suscettibile di essere commesso attraverso condotte alternative quali la ricezione o la ritenzione indebite di denaro o utilità, da parte del pubblico agente, per sé o per un terzo. La ricezione indica l'accettazione, con contestuale appropriazione, della cosa offerta erroneamente dal soggetto passivo. La ritenzione allude invece alla omessa restituzione di quanto ricevuto, nella consapevolezza dell'autore, maturata successivamente alla ricezione, del suo carattere indebito e, di conseguenza, della doverosità della restituzione.
Il denaro o le altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (a tal fine, la P.A. non rientra nella nozione di terzo).
Presupposto essenziale del delitto è l'erroneo convincimento del terzo, preesistente alla condotta del pubblico agente e non determinato da questi, circa l'obbligo di consegnare il denaro o l'utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, che li accetta o li ritiene sfruttando l'errore altrui.
Sotto il profilo soggettivo, per la configurabilità del reato in esame è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere il denaro o l'utilità.

In relazione alla commissione del delitto in oggetto, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, la quale si applica soltanto a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. Non sono previste, invece, sanzioni interdittive.

Art. 317 c.p.: Concussione.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva, in quanto da un lato, danneggia il prestigio, il decoro, la correttezza della Pubblica Amministrazione, dall'altro, ostacola il buon andamento e l'imparzialità quali

principi costituzionali ai sensi dell'art. 97 Cost.

La condotta penalmente rilevante consiste nella costrizione, da parte del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato a dare o a promettere un indebito vantaggio mediante abuso della posizione e dal quale deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione.

Da questa condotta scaturisce una volontà dell'agente di sovrapporre i propri interessi privati al fine pubblico perseguito dall'Amministrazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.
Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Nella corruzione per l'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario si punisce l'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, mentre la dazione del denaro o di altre utilità non è correlata al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.

Si suole denominare tale ipotesi di reato come "corruzione impropria" poiché l'accordo è volto ad ottenere l'esercizio di una funzione o di poteri conformi alla legge e nei confronti del privato che è già destinatario. Essa si distingue, nella corrente didattica, in antecedente e susseguente allorquando la dazione di denaro o di altre utilità si sia verificata prima o dopo l'esercizio della funzione e dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

La legge n. 190/2012 ha eliminato il riferimento alla "retribuzione" che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.
La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva che, in forza del testo precedente, non erano punibili. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., facendo riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

Come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. *(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria tra le 100 e 200 quote.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altre utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altre utilità – senza l'immediata dazione materiale).

Tale atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Si tratta, specularmente a quanto delineato sopra, della "corruzione propria", distinguendosi anch'essa in antecedente e susseguente.

La giurisprudenza si è pronunciata sul rapporto tra i due reati evidenziandone i tratti distintivi: "*in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto anche il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, l'intera condotta anche se frazionata rientra configura la fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (…)*" (Cass. 27 settembre 2016, n. 40237).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle

persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti.

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.
Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato costituisce un'ipotesi autonoma e non aggravata della corruzione generica e si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale - ad esempio un magistrato, un cancelliere od altro funzionario.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600 quote con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi; per il comma 2 la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote e quella interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a

un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

A seguito dell'intervento della legge Anticorruzione n. 190/2012, tale reato costituisce una fattispecie distinta e autonoma da quella prevista dall'art. 317 c.p..

Si differenzia dalla concussione sotto il profilo oggettivo**,** poiché è punita la sola condotta di induzione per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità, e per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altre utilità.

Rientra nell'induzione, ai sensi dell'art. 319 *quater,* la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altre utilità.

Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.
Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis*, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità".*

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nel caso di corruzione per esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il privato va da 200 a 600 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione pecuniaria prevista per il privato va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, quella interdittiva è da 12 a 24 quote.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

"Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilità nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319".

Con il termine **offerta** si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altre utilità, mentre la **promessa** consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga la possibilità che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per il primo comma è compresa tra 100 e 200 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria può essere applicata da un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio.

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno il carattere di rilevante gravità".

L'abuso d'ufficio è una fattispecie plurioffensiva: il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice va dunque ravvisato nel buon andamento e nell'imparzialità della P.A. nonché nel patrimonio del terzo danneggiato.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio nella loro veste pubblica. Trattasi, pertanto, di un reato proprio. Anche soggetti estranei al pubblico ufficio o servizio possono concorrere nel reato laddove si provi che il provvedimento amministrativo adottato dal pubblico funzionario è il risultato della collusione tra questi ed il privato.

Quanto all'elemento oggettivo, il delitto in esame si presenta come un reato di evento il cui nucleo centrale consiste nella effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto (fra loro alternativi).

Ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio deve sussistere la **c.d. doppia ingiustizia,** nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 17345/2013).

L'abusività della condotta posta in essere dal pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio deve essere individuata sulla base di precisi parametri quali: a) la violazione di norme di legge o di regolamento; b) la violazione dell'obbligo di astensione del pubblico funzionario – l'omessa astensione assume tuttavia rilevanza soltanto in presenza di un obbligo giuridico di astensione derivante dalla legge o da altra fonte normativa.

Circa l'elemento soggettivo, il reato di abuso d'ufficio si presenta come delitto di evento a dolo intenzionale.

In relazione alla commissione del delitto in oggetto, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, la quale si applica soltanto a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. Non sono previste, invece, sanzioni interdittive.

Art. 346-*bis:* Traffico di influenze illecite.

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

La condotta penalmente rilevante descritta dalla norma incriminatrice prevede che l'opera di intermediazione dell'agente sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, alludendo ad un'attività antidoverosa (da compiere o già compiuta). Di conseguenza, presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro per realizzare la successiva attività di influenza verso il pubblico ufficiale oppure che intenda tenere per sé la prestazione patrimoniale come contropartita per l'attività di illecita intermediazione verso il pubblico funzionario.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque: si tratta quindi di un reato comune.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Per l'integrazione della fattispecie criminosa in esame sotto il punto di vista soggettivo è richiesta la sussistenza del dolo generico, consistente nella volontà di ottenere un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività di intermediazione svolta o da svolgere, ovvero di conseguire tale compenso per consegnarlo al pubblico ufficiale.
Il terzo comma della norma *de qua* prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, di

tipo soggettivo, e concerne la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio dell'intermediatore.

In relazione alla commissione del delitto in oggetto, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Non sono previste, invece, sanzioni interdittive.

Le attività sensibili *ex* artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

Dalla *Gap Analysis* effettuata nell'ambito dell'attività di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. sono state identificate le seguenti aree a rischio:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici - Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ASL, in caso di visite ispettive, richieste e controlli;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali, assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti ed ispezioni;
- gestione dei rapporti con la direzione provinciale del lavoro e magistratura per contenziosi con i dipendenti;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria in occasione di vertenze di carattere penale, civile, tributario o di volontaria giurisdizione con Enti Pubblici;
- gestione dei flussi finanziari (pagamenti in denaro o attraverso bonifico bancario etc., giustificativi spese di trasferta, viaggi e spese di rappresentanza in generale);
- selezione e gestione degli agenti;
- selezione e gestione dei partner commerciali;
- gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare

In relazione alle attività sensibili ricavate dalla analisi dei propri processi aziendali, la Società esige che ogni operazione venga svolta conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento

enucleati sia nella Parte Generale sia nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli e alle ulteriori procedure organizzative esistenti posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società richiede che le proprie operazioni avvengano nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, stabilendo:

- l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione. Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata;
- che l'impiego di qualsiasi erogazione ottenuta dalla Pubblica Amministrazione deve essere portato a conoscenza dell'amministrazione nonché del reparto contabile della Società, il quale verifica la corretta destinazione d'uso delle somme;
- che le operazioni finanziarie vengano effettuate in forza dei poteri di firma previsti;
- che vengano regolamentati gli accessi al sistema informatico tramite modalità di controllo verifica delle operazioni compiute sui contenuti esistenti;
- che ogni dipendente fornisca alla Società la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute.

Area del Non Fare

La Società, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, stabilisce i seguenti divieti:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite agenti o collaboratori esterni, denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti all'espletamento del proprio incarico;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica

Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;

- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Rapporti con gli Organi ispettivi.

In materia di rapporti con organi ispettivi il dipendente della Società e i Responsabili di ciascuna area devono attenersi alle previsioni contenute nell'apposito protocollo allegato al Modello.

Selezione e gestione del personale

La procedura di selezione e gestione del personale adottata da ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. garantisce l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di obiettività e trasparenza:

- l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto della specifica procedura adottata dalla Società. Eventuali variazioni alla procedura standard dovranno essere formalizzate;
- l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione da archiviare secondo le prescrizioni della specifica procedura;
- la valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse con la Società.

I Responsabili di ciascuna area si devono attenere ai protocolli allegati al Modello.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* artt. 24 e 25 del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO – 03
- Protocollo selezione consulenti; PO - 04
- Protocollo selezione personale; PO-05
- Protocollo verifiche ispettive; PO-06
- Protocollo gestione contenziosi; PO-08.

* * *

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

L'**articolo 24 *bis*** del Decreto comprende macro-categorie di reati:

A. Le falsità:

- ✓ art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;

B. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:

- ✓ art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- ✓ art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- ✓ art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

C. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:

- ✓ art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- ✓ art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

D. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:

- ✓ art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- ✓ art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- ✓ art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- ✓ art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

E. Delitti contro il patrimonio mediante frode:

- ✓ art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Per quanto concerne gli enti maggiormente esposti alle fattispecie delittuose sopra indicate, vengono in rilievo, innanzitutto, le imprese che utilizzano in maniera preponderante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È evidente, infatti, che tale categoria di reati risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology (servizi IT)* come, ad esempio, la gestione delle infrastrutture di rete, le piattaforme di commercio elettronico (c.d. *e-commerce*), ovvero negli ambiti in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. gestione dei pagamenti *online*, erogazione di soluzioni di *e-commerce* ecc.).

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto, giova osservare come l'accesso alla tecnologia abbia fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori delle condotte delittuose sanzionate nella norma sopra richiamate, sebbene vi siano aree aziendali (es. area IT, area Amministrazione, Finanza e Controllo ecc.) che risultano

maggiormente esposte a rischio di commissione di tali reati.

a) Le falsità

Art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici.

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo [il II del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] *riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici".*

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 l. 23/12/1993, n. 547, modificata successivamente dalla l. 18/3/2008, n. 48, è stata da ultimo modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 7/2016 ("*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67),* il quale ha eliminato il riferimento al "documento informatico privato*",* con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileva penalmente solo se colpisce gli atti pubblici.

Le fattispecie richiamate mediante il rinvio dell'art. 491 bis c.p. al Titolo VII del Libro II del Codice Penale sono:

- Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o private e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;

- Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;

- Art. 489 c.p. - Uso di atto falso;

- Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;

- Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;

- Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

b) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico a alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame è la riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che vengono trasmesse e/o scambiate mediante sistemi informatici.

Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo mediante l'utilizzo, anche parziale, di tecnologie informatiche, caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici su supporti adeguati, di dati (Cass. n. 3067/1999).

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema, nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;

Per l'integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote; la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzione idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.".

Si tratta di un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con la commissione di condotte descritte dalla norma e perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Le aggravanti previste dal secondo comma sono due: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

La fattispecie in questione è un reato di pericolo astratto che viene integrata dalla commissione delle condotte descritte ed indipendentemente dal conseguimento dello scopo lesivo.
L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 300 quote. La sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

c) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato".

Il bene giuridico protetto dalla norma è rappresentato dalla segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 *bis* c.p.), sono informatiche.

L'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti e l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.
Il terzo comma prevede, inoltre, alcune aggravanti speciali quali:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater".

La norma ha lo scopo di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.
Il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature e l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 *quater* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

d) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

La fattispecie, novellata prima dalla L. n. 48/2008 e successivamente dal il D.Lgs. n. 7/2016, aveva suscitato alcune critiche in quanto riproduceva pedissequamente il contenuto del reato di "danneggiamento", ignorando la peculiarità dei beni informatici.
L'elemento soggettivo richiesto consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.
Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 *bis* c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.
La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La peculiarità di tale fattispecie attiene alle informazioni, ai dati ed ai programmi informatici che sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

e) Delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili *ex* art. 24 *bis* del Decreto.

La Società ha individuato i principali rischi di commissione dei delitti di cui all'art. 24 bis del Decreto nell'ambito delle seguenti attività:

- gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, delle reti telematiche e della sicurezza informatica;
- utilizzo della posta elettronica e della connessione ad internet;
- formazione e trasmissione telematica di documenti elettronici.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) ed al D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) e le procedure interne adottate dalla Società.

Nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, database di anagrafiche clienti – fornitori e, in generale, nella navigazione su internet dal proprio personal computer e nell'uso della posta elettronica, ciascuno dei Destinatari deve osservare le seguenti regole per poter gestire al meglio il patrimonio informatico della

società:

- le credenziali utente e password devono essere regolarmente conservate ed aggiornate periodicamente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica sui sistemi informativi aziendali, sia attraverso postazioni fisse, sia attraverso *devices* mobili (PC portatili, *Smart phones*, *tablet*) deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'accesso a *internet* per uso personale è concesso solo qualora se ne faccia un uso ragionevole e limitato. È comunque assolutamente vietato l'accesso e la partecipazione a *forum* e *chat*, salvo l'utilizzo per motivi professionali. È vietato l'accesso a siti a pagamento, a contenuto pornografico o a *casinò on line*.
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati;
- le attività di controllo effettuate sui dispositivi e la distruzione dell'*Hard disk* devono essere verbalizzate;
- prima dell'installazione devono essere verificate le caratteristiche e la provenienza dei *software* in dotazione alla Società nonché le relative licenze d'uso;
- la Società ricorre ad un sistema di tracciabilità delle modifiche effettuate sui documenti presenti nel gestionale;
- i dipendenti devono condividere con il Responsabile in modo quotidiano ogni modifica e/o aggiornamento dei dati inseriti nel gestionale; in alternativa devono lasciarne traccia visibile e reperibile dai Responsabili della propria Area;
- il trasferimento verso l'esterno di dati, *file*, documenti di proprietà riservata dell'Azienda vanno evitati se non per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

Area del non Fare

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

- lasciare il proprio *personal computer* sbloccato e incustodito;
- diffondere in *internet*, ovvero consultare, immagini aventi ad oggetto il compimento di atti sessuali;
- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un ingiusto danno, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore o il decoro altrui, per diffamare e/o commettere un qualsiasi reato.
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;

- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.

- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (*Antivirus*, *Firewall*, *Proxy Server*, ecc.);
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

* * *

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In precedenza, l'art. 10 della legge 146/2006 "*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*" aveva già contemplato alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, valorizzando in tale sede il carattere transnazionale. La recente estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.
Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, viene quindi applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anchestraniere;

- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.".

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da qualsiasi soggetto.

La stessa deve essere dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:

(i) nel manifestare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;

(ii) nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;

(iii) nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400 a 1000 quote. La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell'art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote.

In relazione alla commissione dei reati sopra richiamati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione del reato in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Al pari del reato di cui all'art. 416 c.p., si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta descritta.

Dal punto di vista dell'elemento oggettivo, è necessaria la sussistenza di un sodalizio criminoso, caratterizzato oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Per delineare come mafiosa un'organizzazione criminale, sono richiesti comportamenti determinanti l'elemento personale (con distribuzione gerarchica dei ruoli all'interno dell'associazione) le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati – fine. Elemento imprescindibile della fattispecie consiste nell'utilizzo del metodo mafioso verso l'esterno e in danno degli offesi: si tratta di una forza intimidatrice capace di rendere i destinatari in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

L'elemento soggettivo è rappresentato dalla coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione del reato in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentate della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione del reato in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Trattasi di una forma speciale di estorsione (delitto previsto dall'art. 629 c.p.), qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio utilizzato per commetterla è costituita dal sequestro di persona.
I beni giuridici tutelati dalla norma sono la libertà personale dell'individuo ed il patrimonio.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote; si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Le attività sensibili *ex* art. 24 *ter* del Decreto.

Dalle valutazioni effettuate sull'attività di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. non sono stati rilevati processi sensibili che espongono la Società ad un potenziale rischio di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Principi generali di comportamento

In relazione a tale tipologia di reati, la Società impone a tutti i destinatari di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo e la normativa di riferimento attualmente vigente, ponendo espressamente l'obbligo di:

✓ tenere un comportamento collaborativo, trasparente e corretto che non violi alcuna procedura interna nei rapporti con i terzi;

✓ ispirarsi al principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione osservando i limiti e gli scopi stabiliti dalla legge e non perseguendo quelli vietati.

* * *

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica:

- Art. 453 c.p.: "*Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*";
- Art. 454 c.p.: "*Alterazione di monete*";
- Art. 455 c.p.: "*Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*";
- Art. 457 c.p.: "*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*";
- Art. 459 c.p.: "*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*";
- Art. 460 c.p.: "*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico*

credito o di valori di bollo";

- Art.461 c.p.: "*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*";
- Art. 464 c.p.: "*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*";
- Art. 473 c.p.: "*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*";
- Art. 474 c.p.: "*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*".

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende omette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sia disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".

Tale reato si pone la finalità di tutelare la legalità della circolazione monetaria, punendo ogni turbativa alla fiducia riposta nella circolazione della moneta.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454 c.p.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

La fattispecie ha natura di reato di pericolo astratto, offensiva non solo degli interessi dello Stato e degli enti pubblici autorizzati all'emissione della moneta, ma anche dei privati che risultino danneggiati dall'uso e dalla spendita delle monete falsificate. Gli oggetti materiali sono le monete e le carte di credito.

Sul piano oggettivo, la prima condotta penalmente rilevante consiste nella creazione di una moneta non genuina, ossia l'imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati.

L'imitazione fraudolenta può essere compiuta con qualsiasi tecnica, utilizzando qualsiasi materia, e riguardare il titolo della moneta, il valore, la forma o la quantità di metallo utilizzato.

A titolo esemplificativo, è stato qualificato come tentativo di contraffazione di banconote il semplice possesso dell'hard disk contenente le immagini delle monete, «*quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte*» [Cass., Sez. V, 8 Marzo 2006].

La produzione – di solito con mezzi meccanici o automatici – di molteplici banconote della stessa specie o dello stesso taglio configura un solo reato; viceversa, se le banconote sono diverse per taglio o specie, si avrà una pluralità di reati.

Sotto il profilo soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di porre in essere i comportamenti descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre le sanzioni interdittive applicabili in caso di accertamento della responsabilità dell'ente hanno una durata non superiore ad un anno.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a €516".

L'alterazione, invece, presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano genuine – in quanto emesse dall'Ente autorizzato – e si realizza con la modificazione delle loro caratteristiche formali o materiali, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale superiore o inferiore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre le sanzioni interdittive applicabili in caso di condanna dell'ente hanno una durata non superiore ad un anno.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".

È un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, affinché si configuri tale reato, la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione deve essere seguita dall'intenzione di metterla successivamente in circolazione (Cass. Pen., 19 maggio 2014 n. 40994).

A mero titolo esemplificativo, l'introduzione e la messa in circolazione della moneta o banconota falsa può realizzarsi mediante diversi negozi giuridici quali l'acquisto di bene, il deposito o la ricezione in pegno.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà della pena stabilità per gli artt. 453 e 454 c.p.
Sono altresì applicabili le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032".

A differenza della fattispecie precedente, il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote.

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

La sanzione pecuniaria applicabile è quella prevista dal Decreto per le lett. a), c), d), comma 1 art. 25 *bis* ridotta di un terzo.
Sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a €1.032".

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

In relazione alla commissione del reato in esame la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

La sanzione pecuniaria applicabile prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote. Sono applicabili le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non superiore ad un anno.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

La condotta penalmente rilevante in tale fattispecie consiste nell'utilizzo di valori di bollo di cui l'agente ha la consapevolezza (dolosa o colposa) della loro alterazione o contraffazione e che sono stati, tuttavia, ricevuti in buona fede.

La sanzione pecuniaria applicabile prevista dal Decreto per l'ipotesi del primo comma dell'art. 464 c.p. è

fino a 300 quote, mentre per il secondo comma è fino 200 quote.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Il reato tutela la pubblica fede oggettiva nella sua accezione di affidamento che la collettività ripone nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo. L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine). I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico. La giurisprudenza ritiene il reato di cui all'art. 473 c.p. integrato qualora vi sia un effettivo rischio di confusione tra originale ed "imitazione".

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione consiste, invece, nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La contraffazione e alterazione di brevetti, modelli e disegni non si riferiscono ad una lesione dell'esclusiva, ma ai documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.
L'uso dei segni, marchi, ecc. costituisce un'ipotesi residuale, ad es. l'applicazione dei marchi su prodotti (come le etichette su capi d'abbigliamento) o confezioni, o l'uso nella pubblicità, su documenti, ecc.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote. In caso di condanna dell'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non superiore ad un anno.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., la norma ha ad oggetto non il contrassegno, ma l'oggetto falsamente contrassegnato.

Il reato è lo "sviluppo logico" del precedente: nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., il marchio viene contraffatto; l'art. 474 c.p. punisce invece l'introduzione nello Stato, la vendita o la detenzione per la vendita del prodotto su cui è apposto il marchio contraffatto.

Tale reato può concorrere con la ricettazione: quest'ultima si configura nella ricezione del prodotto con marchio contraffatto; la successiva messa in vendita integra il reato di cui all'art. 474 c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote. È inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non superiore ad un anno.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *bis* del Decreto.

L'analisi svolta in relazione all'attività di ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha evidenziato che il rischio di commissione dei predetti reati risulta modesto poiché il denaro contante costituisce un mezzo di pagamento solo entro una certa soglia per le operazioni commerciali di approvvigionamento di materiale e vendita dei propri prodotti a clienti e ad agenti di rappresentanza.

Pertanto, il rischio individuato, anche se remoto, concerne le seguenti attività:

- gestione flussi finanziari e piccola cassa; detenzione contanti;
- gestione pagamento contanti;
- utilizzo di valori bollati per documentazione amministrativa con valore certificativo o altra documentazione interna (nota spese).

Principi generali di comportamento.

Area del fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure organizzative esistenti a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ricevano in buona fede monete o valori di bollo falsi o alterati dovranno:

- controllare l'autenticità delle banconote ricevute, anche a mezzo di apposite apparecchiature;
- avvisare immediatamente le Autorità del verificarsi dell'avvenuto riconoscimento;
- avvisare il Presidente del CdA e non procedere alla distribuzione od all'uso di monete o valori di bollo fino a quando non verrà svolto un controllo interno o da parte delle Autorità preposte.

Area del Non Fare

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex* art. 25 *bis* del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02.

* * *

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 *bis*.1 ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 *bis* c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;

- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art.517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro".

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa. Non è necessario produrre un danno effettivo alla singola industria o commercio.

La fattispecie mira a proteggere il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Tuttavia, l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La definizione giuridica di violenza va ricercata nell'art. 392 c.p., il quale stabilisce testualmente che "*si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione*".

Quanto ai mezzi fraudolenti, essi sono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

La condotta penalmente rilevante deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo è specifico, essendo la condotta caratterizzato dal fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

In relazione alla commissione del reato in esame, si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di

500 quote.

Art. 513 *bis* c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Introdotta nel codice penale dalla legge 646/1982, contenente misure di prevenzione patrimoniale antimafia, la fattispecie tende a contrastare la progressiva occupazione dell'economia lecita da parte di aziende legate al contesto della criminalità organizzata.

Si tratta di un reato di pericolo concreto che viene integrato mediante il solo compimento con modalità violente o minacciose di atti di concorrenza.
Si tratta di "*un reato proprio, in quanto si richiede che il soggetto attivo svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva"* (Cassazione Penale sent. 26918/2001).
Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività.
La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo la condotta contemplata dalla norma, ravvisando il reato in caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto in danno ad altri concorrenti che non avevano partecipato al *pactum sceleris*, e che venivano disincentivati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese riuscivano ad esercitare (Cassazione penale n. 4836/2005; in senso conforme anche Cassazione penale n. 131/2008, secondo cui "*la fraudolenta aggiudicazione di una gara di appalto a favore di un'impresa contigua ad un' associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato previsto dall'art. 513 bis c.p.*").
Configura il delitto in questione anche la concorrenza sleale, la cui nozione si ricava dall'art. 2598 c.c. In sede penale, la concorrenza è sleale quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive è perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

È applicabile la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 800 quote. In caso di condanna si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

"Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516,00.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474".

Il reato ha ristretta valenza applicativa poiché il danno all'industria nazionale deve assumere proporzioni consistenti, tali da determinare la diminuzione del volume di affari o la lesione della reputazione.

Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.
Il luogo di consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio viene realizzato sui mercati esteri, purché gli effetti si riflettano sul potenziale economico italiano.
Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

È applicabile la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 800 quote. In caso di condanna si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103".

Il reato mira ad impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione, indipendentemente dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.
Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannevoli, né particolari finalità di lucro.
È configurabile il tentativo.
La condotta si basa sulla consegna di una cosa mobile, che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce.

Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile, la quale possa concretamente essere fatta oggetto di relazioni commerciali.
È prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032".

Tale fattispecie tutela il commercio dal pericolo o dal danno cagionati dalla messa in vendita o in commercio di sostanze alimentare genuine che in realtà non lo sono.
La condotta tipica consiste nella vendita effettiva o potenziale delle sostanze alimentari non genuine: in pratica, è sufficiente un'offerta che le sostanze vengano messe a disposizione ai fini della vendita (a titolo esemplificativo, l'esposizione dei cibi in pubblici servizi e l'offerta in vendita di essi indicata nei listini e negli avvisi; Cass. 5353/1980).
Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico quale coscienza e volontà dell'agente di mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine.
Osservando la casistica registratasi negli anni, il concetto di genuinità non è solo quello naturale, ma anche quello formale (inteso come indicazione delle caratteristiche essenziali per qualificare un determinato tipo un prodotto alimentare).
Una recente giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto integrato il reato nel caso di indicazione di prodotti caseari come freschi ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelavorati (Cass. pen. n. 15113/2014).

È prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull' origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032".

Con la previsione di questo delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni.

Questa norma tutela anche la "genuina provenienza" della merce, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua origine riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.
In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell'ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate o più perfezionate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.
Per la commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante. Affinché si determini la commissione dell'illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.
L'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Questo illecito è strutturato come reato di pericolo ed il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.
E 'ammesso il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per tale reato implica la pubblicazione della sentenza.
È prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Art. 517 *ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la

vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale. In caso di violazione è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 517 *bis* c.p., della circostanza aggravante di cui all'art 474 *ter* c.p., secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all'art. 474 *bis* c.p.

È prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis*, 474* ter*, secondo comma, e 517* bis*, secondo comma.*

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari".

È prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *bis* 1 del Decreto.

Alla luce dell'analisi delle attività della soc. ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. sono state individuate le seguenti attività:

- approvvigionamento merci;
- rapporti con i terzi;
- selezione dei fornitori;
- selezione e gestione degli agenti;

- gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita;
- gestione del sito internet.

Principi generali di comportamento.

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. contempla specifici principi anche in linea con la propria etica di gruppo che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, in riferimento al rischio di commissione di reati contro l'industria ed il commercio, i quali si impegnano ad adeguarsi alla normativa italiana in genere nonché le Convenzioni Internazionali sulla tutela straniera applicabile.

La Società mappa costantemente l'area di rischio concernente le condotte lesive dell'industria e del commercio.

Area del Fare

- Documentare e tracciare ogni incontro con i concorrenti;
- Registrare la clientela in un'apposita anagrafica;
- Definire la politica commerciale aziendale ed il listino prezzi in maniera chiara e trasparente;
- Verificare, prima dell'approvazione e sottoscrizione, le condizioni contrattuali negoziate;
- Tracciare ogni richiesta d'ordine e monitorare a, mezzo di controlli automatici, ogni inserimento e ogni variazione effettuata nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente;
- Garantire e verificare che tutti i contratti siano sottoscritti dal chi possiede i necessari poteri di firma;
- Instaurare rapporti di agenzia o comunque di collaborazione esclusivamente con soggetti di provata onorabilità e parimenti impegnati al rispetto della legge, e che si impegnino ad utilizzare e promuovere prodotti della Società senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale;
- Sottrarsi sempre da trattative di cui si sospetta che possano essere di natura anticoncorrenziale.

Area del Non Fare

- Ottenere informazioni sui concorrenti con mezzi illeciti o inopportuni;
- Esercitare pratiche anticoncorrenziali;
- Porre in vendita merce con qualità (composizione, peso) differenti da quelle indicate nei cartellini (c.d. consegna *aliud pro alio*);
- Usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre

confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;

- Introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- Violare brevetti in vigore e diritti di autore (*copyright*) nella creazione di nuovi prodotti.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 bis del Decreto:

- Protocollo operativo gestione flussi finanziari PO - 02;
- Protocollo operativo selezione dei fornitori PO - 03;
- Protocollo operativo selezione del personale: PO-05.

* * *

6. REATI SOCIETARI

L'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, nella sua formulazione originaria ne stabiliva la rilevanza «*..se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (…), qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha eliminato il riferimento all' "*interesse della società",* ai soggetti attivi, nonché alla *culpa in vigilando*, ponendo fine pertanto al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del "vantaggio", previsto come criterio di imputazione generale dall'art. 5 del Decreto, nonché in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l'adozione e l'attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

La disciplina relativa ai reati societari è stata da ultimo modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", il quale, oltre a introdurre nuove fattispecie di reato nel codice civile (art. 2635-*bis* c.c.), ha riformulato il contenuto del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e ha infine modificato l'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto per le predette fattispecie delittuose.

A mente del primo comma dell'art. 25 *ter* del Decreto, alle fattispecie delittuose previste dal codice civile si applicano le sole sanzioni di tipo pecuniario, nella misura indicata nella norma *de qua*, fatta eccezione per i reati di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), in relazione ai quali trovano applicazione altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

I reati societari si dividono in tre categorie:

➢ Le falsità

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.

➢ La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2535-*bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

➢ Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Le Falsità.

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 *bis* c.c.: Fatti di lieve entità.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto di false comunicazioni sociali è posto a tutela alle esigenze di "trasparenza societaria e si realizza quando un soggetto investito di una carica sociale, compreso anche il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei

ad indurre altri in errore. La condotta ha natura sia attiva sia omissiva.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore.

Tali disposizioni si applicano al caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni intraorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni intraorganiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, *ex* art. 2429 c.c.

Tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli Amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. I reati di false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele sono in rapporto alternativo tra loro.

La norma, inoltre, stabilisce che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge.

Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta deve essere sorretta dal dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

In tal contesto, la Società deve considerare quali possibili esecutori materiali del reato nonché l'intero processo che porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione all'Assemblea dei soci e/o al pubblico: sotto il profilo formale il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'articolo 2423 c.c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione; d'altra parte, sotto un profilo propriamente sostanziale, l'operato delle varie funzioni aziendali

che forniscono nel dettaglio valori e note esplicative che confluiscono nel bilancio.
Devono quindi considerarsi non solo i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte ma anche i sottoposti di tali funzioni.
Tuttavia, il reato può dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, direttori etc.) che, nel recepire il dato falso, lo riproducono nella comunicazione sociale.
L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le Società quotate.
Di conseguenza, tale fattispecie non è applicabile alla Società.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote.

DEFINIZIONI

- **LE RELAZIONI**

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare:

- ✓ la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.);
- ✓ la relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio;
- ✓ la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.);
- ✓ la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis*, comma cinque, c.c.);
- ✓ la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma sei, c.c.);
- ✓ la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.);

- ✓ la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma due, c.c.);
- ✓ la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

Il termine relazioni deve essere interpretato in senso restrittivo, dovendo solo considerarsi le "relazioni tipiche" (*id est*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

- **I BILANCI**

La categoria dei "bilanci" ricomprende:

✓ il bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 s. c.c.), inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa;

✓ il bilancio consolidato - ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria di un gruppo di imprese -, che rappresenta un possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c.;

✓ tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra i quali possono annoverarsi quei prospetti contabili che servono ad esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex* art. 2433 *bis* co. 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, co. 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 co. 3 c.c.) o di scissione (art. 2504 *novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art.14 L. fall.).

- **LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI**

Le altre comunicazioni sociali possono essere individuate tenendo in considerazione i seguenti tre requisiti:

1. l'ufficialità;
2. l'inerenza all'oggetto sociale;
3. la direzionalità pubblica.

In particolare:

1) ***Ufficialità:*** è un requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) ed è integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni

specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggiotaggio societario.

2) ***Inerenza all'oggetto sociale:*** il secondo requisito riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società. Così non potrà ritenersi sociale la dichiarazione dei competenti organi dell'Ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

3) ***Direzionalità pubblica:*** con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe la rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come categorie aperte.

Relativamente alla **forma**, anche la forma solamente verbale potrebbe configurare un'ipotesi di comunicazione falsa. Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve. La liberazione o la restituzione può realizzarsi in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un

credito fittizio nei confronti della società.

La restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni è regolata ai sensi dell'articolo 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso di un difetto di una delibera assembleare, a differenza dell'art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori

Il reato è proprio, poiché possono commetterlo solo gli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Non è punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Per l'integrazione della fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili on effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità, rilevano le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Sono rilevanti tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte, più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta assume rilevanza penale al di fuori dei casi consentiti dalla legge (a titolo esemplificativo come nel caso dell'art. 2357 c.c. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate). Con riferimento a ciò, l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori intervenuto prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2629 *bis* c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

La norma punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione, violando quanto previsto dall'art. 2391 c.c.
La punibilità è circoscritta solamente ai membri di società quotate in mercati regolamentati: pertanto, la fattispecie incriminatrice non è applicabile alla Società.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati che determinato un capitale sociale superiore a quello effettivo così danneggiando così i creditori della società.

A tal fine, è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Tra le ipotesi rilevanti si considerano la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti

ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si considera il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico, poiché l'agente mira a far apparire un capitale sociale superiore a quello reale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La condotta che integra il reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[…]

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Tale reato è stato introdotto col noto disegno di Legge "anticorruzione" approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione"* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), il quale ha significativamente modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"*.

Tra i diversi interventi normativi della Legge "Anticorruzione", la riformulazione della fattispecie delittuosa della corruzione tra privati e l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente è senza dubbio significativa.

Da ultimo, la fattispecie è stata nuovamente ridefinita dal D.Lgs. n. 38/2017, che ha esteso il novero dei soggetti attivi ed eliminato la necessità dell'elemento costitutivo del "nocumento alla società": a seguito della modifica, pertanto, la fattispecie viene integrata dalla presenza dell'accordo criminoso e dalla realizzazione di atti che comportano la violazione di obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il primo comma dell'art. 2635 c.c. include infatti fra i possibili autori del reato non sono solo gli "amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori", ma anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitino funzioni direttive, pertanto chiunque operi nella società anche senza rivestire una posizione apicale di amministrazione o di controllo.

Il comma 2 della norma punisce, seppur meno severamente, la medesima condotta descritta nel comma 1 quando sia commessa da soggetti che non ricoprono ruoli apicali all'interno dell'ente, ma siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti qualificati elencati nel comma 1 (rientrano nella categoria dei possibili autori, a titolo esemplificativo, lavoratori subordinati e parasubordinati, agenti ecc.).

Il comma 3 della norma incriminatrice prevede l'ipotesi di corruzione dal lato attivo – commessa da chi offra, prometta o dia denaro o altra utilità ai soggetti qualificati di cui al 1° comma -, sanzionata con le medesime pene di cui al primo comma.

Infine, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il semplice dolo generico, anche nella forma più attenuata del dolo eventuale: esso è caratterizzato dalla coscienza e volontà del soggetto attivo di agire in violazione dei

propri doveri dietro corrispettivo.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha abrogato il comma 5 della norma in esame in modo da consentire la procedibilità d'ufficio del reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'Ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha conseguito un profitto di rilevante entità.

È altresì prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Art. 2635-*bis* c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

La disposizione in esame presenta la medesima struttura dell'art. 322 c.p. ("Istigazione alla corruzione"), a partire dalla distinzione tra "istigazione alla corruzione tra privati passiva" (art. 2635 *bis,* co. 1, c.c.) e "istigazione alla corruzione tra privati attiva" (art. 2635 *bis*, co. 2, c.c.).

Il nuovo articolo, inserito con la novella del 2017, completa la tutela contro la corruzione nel settore privato lesiva del buon andamento dell'economia, della concorrenza e del mercato, punendo chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo all'ente, al fine di compiere una delle condotte descritte dal comma 1.

Il secondo comma della fattispecie in esame, invece, prevede la punibilità del soggetto interno all'ente che solleciti la predetta offerta o dazione, qualora tale proposta non sia accettata.

Il delitto *de quo*, in entrambi le ipotesi sopra citate, si configurano come un reato di pericolo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'Ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha conseguito un profitto di rilevante entità.

È altresì prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Altri illeciti

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Si tratta di un reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l'idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.
Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome ed una terza categoria residuale, che include gli altri atti

simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La fattispecie si realizza mediante la diffusione di notizie false ovvero il compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ai fini dell'integrazione del reato, per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci (i c.d. *rumors*) e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, mediante una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

"Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di

vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3.[…];

4.[…]".

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.
La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.
Per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla Società sia di rilevante entità, la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

Le attività sensibili ex art. 25 ter del Decreto 231/2001

L'analisi eseguita in relazione all'attività della Società ha consentito di rilevare le seguenti attività sensibili:

- gestione della contabilità generale, rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi, clienti e fornitori;
- finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;

- verifica dei dati provenienti dai sistemi gestionali;
- gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e l'Assemblea dei soci;
- gestione finanziaria e dei flussi di danaro, predisposizione del bilancio, della nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- conclusione contratti d'acquisto;
- gestione rapporti con istituti di credito, riconciliazioni bancarie;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione operazioni societarie;
- gestione delle consulenze dei rapporti con i fornitori;
- selezione e assunzione del personale;
- selezione e gestione degli agenti;
- gestione degli acquisti ed approvvigionamento delle merci;
- rapporti con servizi assicurativi;
- pagamenti in contanti;
- gestione delle certificazioni, omaggi e liberalità.

Principi generali di comportamento.

Area del fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili nazionali e internazionali di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività identificate come sensibili;
- utilizzare denaro contante e carte di credito aziendali solo previa autorizzazione da parte della funzione preposta e nel rispetto dei limiti e delle procedure apposite;
- utilizzare i beni aziendali solo nei limiti consentiti dalla procedura e previa autorizzazione sulla destinazione d'uso e i relativi tempi;
- individuare i collaboratori ed i fornitori a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di

professionalità, integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata almeno attraverso:

- autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti;
- la presentazione del Casellario Giudiziario nei casi previsti dalla legge;

- in seguito ad ogni fase di negoziazione, sottoporre il contratto al vaglio, per quanto concerne la congruità di termini, condizioni e prezzi, di un soggetto dell'area amministrativa con adeguate competente in ambito legale o, in caso di contratti di particolare importanza, al vaglio di legali esterni;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* contrattuali validati da un soggetto dell'amministrazione con adeguate competenze in ambito legale e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio d'acquisito;
- assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;
- controllare periodicamente gli utenti con accesso al sistema contabile e ordini/magazzino;
- attuare verifica della contabilità generale:
- verificare l'evasione delle richieste di informazione;
- verbalizzare gli incontri con il collegio sindacale;
- adottare politiche organizzative societarie che rafforzino i flussi informativi, soprattutto tra gli organi di vigilanza e controllo

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge;
- illustrare, ove necessario, i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura istituzionale, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un

osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;

- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi indebiti alla Società.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04
- Protocollo selezione personale; PO – 05
- Protocollo spese di rappresentanza, utilizzo beni aziendali e sponsorizzazioni; PO-07
- Protocollo dichiarazione d'intento; PO – 09
- Protocollo rapporti con i terzi; PO – 12.

* * *

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 *quater* c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;

- Art. 280 *bis*: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289 *bis c.p.:* Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II;
- Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Art. 270 ter c.p.: Assistenza agli associati

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis (2), arruola (3) una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni"

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con a reclusione da cinque a dieci*

anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"

Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e

le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 1000 quote per il reato di cui al primo periodo del primo comma; è compresa tra 200 e 700 quote per il reato per il reato di cui al secondo periodo del primo comma. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 280 bis: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e 700 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 400 e le 1000 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e le 700 quote. In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato3.

[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale]"

[…]

Le attività sensibili ex art. 25 quater del Decreto 231/2001.

In relazione alla categoria di reati sopra descritta, dall'analisi effettuata non risultano processi sensibili nelle attività svolte dalla Società.

* * *

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE)

Articolo 583-bis codice penale

L'Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quater. 1 rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", il quale, richiamando il delitto previsto dall'art. 583 bis del codice penale, stabilisce:

"*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 300 a 700 quote mentre le sanzioni interdittive sono comminate per una durata non inferiore ad un anno.

Le attività sensibili ex art. 25 quater.1 del Decreto 231/2001.

Con riferimento a tale categoria, dall'analisi effettuata, la Società stima un rischio basso di commissione del reato previsto dall'art. 25 quater. 1 del D.lgs. 231/2001.

Principi generali di comportamento

In relazione a tale tipologia di reati, la Società impone a tutti i destinatari di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e la normativa di riferimento attualmente vigente, ponendo espressamente l'obbligo di:

- tenere un comportamento collaborativo, trasparente e corretto che non violi alcuna procedura interna nei rapporti con i terzi;
- ispirarsi al principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione osservando i limiti e gli scopi stabiliti dalla legge e non perseguendo quelli vietati.

* * *

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

L'articolo 25 *quinquies* del Decreto, rubricato *"Delitti contro la personalità individuale"*, richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-*bis* c.p.: Prostituzione minorile (non rilevante);
- art. 600-*ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600-*quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-*quater.*1 c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600-*quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;

- art. 603-*bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-*undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi nel caso in cui taluno consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

La condotta si sostanzia nel: *(i) ridurre una persona in schiavitù* – tale concetto è delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; *(ii) ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

L' elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile.

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro6.000".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo comma, e da 200 a 700 quote per il secondo comma. In caso di condanna per l'ipotesi di cui al primo comma, si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile.

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645euro

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopisessuali".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo ed il secondo comma, mentre per il terzo e quarto comma da 200 a 700 quote. In caso di condanna per le ipotesi di cui ai commi primo e secondo, si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 600 quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico.

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Le condotte incriminate da tale fattispecie consistono in attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.
La condotta si sostanzia nel: *(i) procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori:* la condotta del procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico. Agli effetti della legge penale, il materiale pornografico è tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; l'utilizzazione consiste nell'approfittamento di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; *(ii) detenere lo stesso materiale:* la detenzione implica la disponibilità del materiale pornografico. L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 quater.1 c.p.: Pornografia virtuale.

"Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e *600* quater *si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali".

Tale ipotesi di reato è di pericolo astratto, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive

del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

L' oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

La condotta si sostanzia nel: *(i) perpetrare i reati di pornografia minorile (600* ter*) e di detenzione di materiale pornografico (600* quater*),* utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 601 c.p.: Tratta di persone.

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[…]

[…]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di

cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui al Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradante.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età nonlavorativa;*

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Art. 609 undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 quinquies del Decreto 231/2001.

Dall'analisi eseguita, le attività che potrebbero determinare per la società in un rischio di commissione dei presenti reati sono:

- la selezione e gestione del personale;
- gestione delle apparecchiature informatiche.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o con altre modalità.
I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- mantenere un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione nei confronti delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Area del Non Fare.

È vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quinquies* del Decreto;
- violare i principi enunciati nel Codice etico, i protocolli operativi richiamati dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *quinquies* del Decreto:

- MO 231;
- CE;
- PO-05: Protocollo selezione personale.

* * *

10. ABUSI DI MERCATO.

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (d'ora in poi TUF) il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *sexies*, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in caso di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

In seguito, il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, in attuazione della Legge delega n. 163/2017, ha adeguato la disciplina nazionale in tema di abusi di mercato alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. "MAR"), intervenendo a modificare anche le fattispecie penali previste dagli artt. 184 e 185 TUF.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate

"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[…omissis…]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 185 T.U.F.: Manipolazione del mercato.

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)."

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le due fattispecie sono poste a tutela dell'integrità del mercato.

Nel primo caso, si tratta di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Le informazioni privilegiate riguardano i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti e tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo degli strumenti finanziari.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato, vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggiotaggio sotto il profilo oggettivo.

Il reato si consuma con la diffusione di notizie false ovvero il compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggiotaggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggiotaggio si applica soltanto per gli strumenti

finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Le attività sensibili ex art. 25 sexies del Decreto 231/2001.

Dall'analisi eseguita non è stato rilevato alcun rischio di commissione delle fattispecie in questione poiché la Società non emette strumenti finanziari né i membri dell'organo amministrativo sono esponenti (o hanno partecipazioni) in società che emettono strumenti finanziari.

* * *

11. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

L'articolo 25-*septies* del Decreto, rubricato «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» è stato introdotto dalla predetta L. n. 123/2007, e successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come **Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro**, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 *septies* del Decreto ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'Ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, un documento essenziale per l'individuazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e di supporto alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati qui esaminati è il cosiddetto "Documento di Valutazione dei Rischi" (D.V.R.), nel quale, oltre alla valutazione della probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori integrante una violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è calcolata l'entità del danno che ne può derivare e vengono suggerite concrete misure di prevenzione e protezione.

A differenza di tutti le altre fattispecie delittuose previsti dal Catalogo, i reati qui descritti hanno natura colposa.

Nella casistica della giurisprudenza, il vantaggio che dà fondamento alla responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/2001 è stato individuato nel "consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle

consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale."

I delitti cui l'art. 25 *septies* fanno espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*».

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

L'omicidio colposo è un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Con riferimento all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste in caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. colpa specifica), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo".
Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa solo in caso di **comportamento abnorme** del lavoratore, inteso come *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è pari a 1000 quote se commesso con violazione dell'articolo

55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123.

Negli altri casi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Le sanzioni interdittive applicabili in caso di condanna hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La definizione di **lesione** è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «*Lesione personale dolosa*»: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una **malattia**, ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*.

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La **lesione personale** colposa può essere:

- **lieve**: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- **grave** (art. 583 comma 1 c.p):

a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):

a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.
Il reato è procedibile a **querela** della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 6 mesi.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *septies* del Decreto.

- Ruolo del Datore di Lavoro, del Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Stanziamento budget annuale di spesa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Gestione del rapporto di lavoro, attività di formazione e informazione sul D.lgs. 81/2008.

La Società ha predisposto un Documento di Valutazione Rischi (DVR), aggiornato ed integrato con la valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus Covid-19, dove trovano collocazione tutti i pericoli effettivamente applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.
Il DVR deve essere costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione e il presente Modello costituisce un ulteriore presidio di tutela.
Come ulteriore sistema di presidio e controllo in materia di sicurezza, il legale rappresentante e datore di

lavoro ha provveduto alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

A seguito della grave situazione epidemiologica internazionale causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 (c.d. Covid-19), la Società, quale datore di lavoro, ha adottato e si è conformata al *"Protocollo di sicurezza di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati, imprese e Governo, successivamente integrato e modificato il 24 aprile 2020 nonché alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante *"Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".*

Principi generali di comportamento.

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie.

La Società ha deciso di adottare un protocollo specifico quale ulteriore strumento di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Area del Fare.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad:

- adottare un apposito Modello organizzativo per prevenire i rischi di reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare un *budget* adeguato alla formazione del personale;
- accertare che la formazione del personale sia effettivamente svolta;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti il DVR;
- verificare il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020, successivamente modificato ed integrato.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale perla salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottostimare le voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Protocolli a presidio dei rischi-reato:

Protocollo adempimenti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro; PO - 10.

* * *

12. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. **III^ Direttiva antiriciclaggio**) e della direttiva 2006/70/CE della Commissione europea che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies* che disciplina alcune fattispecie di reato contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio.

L'art. 25-*octies* del Decreto è stato successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», che ha inserito nel novero dei reati presupposto di cui alla norma predetta il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter1* c.p.

Si segnala che il D.Lgs. 231/2007 è stato oggetto di ulteriori interventi legislativi, dapprima ad opera del

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. In seguito, la normativa in materia di antiriciclaggio è stata novellata dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, il quale ha recepito la Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. IV^ Direttiva).

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità".

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquisto (inteso come negozio giuridico, a titolo gratuito od oneroso, mediante il quale l'agente consegue il possesso del bene o del denaro), nella ricezione (che comprende qualsiasi modalità di conseguimento del possesso) o nell' occultamento (inteso come nascondimento, dopo la ricezione) di beni o denaro che provengano da altro delitto ovvero nella condotta di c.d. intromissione, rappresentata dal compimento di un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.
Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

L'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie è rappresentato il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La

sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere integrato allorquando un dipendente della Società deputato all'ufficio acquisti, essendo a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore ovvero omettendo di eseguire i controlli previsti dal D.lgs. 231/2007, proceda consapevolmente all'acquisto di un bene/materiale ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".

Il delitto di riciclaggio, al pari del precedente, richiede quale elemento costitutivo la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, nella commissione del quale l'agente non risulta coinvolto in alcun modo.

Tale ipotesi di reato comune tutela il patrimonio e l'ordine economico attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta penalmente rilevante può consistere: *(i)* nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; *(ii)* nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.

È opportuno, infine, ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato ha natura sussidiaria rispetto alle precedenti fattispecie, configurandosi quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati. La condotta penalmente rilevante consiste nell'impiego, inteso anche come investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie.
Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.
L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Rispetto al reato di riciclaggio, la nuova fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Pertanto, il soggetto attivo è colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, il reato di corruzione tra privati, di evasione fiscale, di appropriazione di beni sociali, di appropriazione indebita, di false comunicazioni sociali, i delitti contro la fede pubblica.
L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto 231/01.

Dalla valutazione effettuata risultano le seguenti aree a rischi reato*:*

- gestione dei flussi finanziari (applicazione di sconti; ricezione di danaro in contante oltre i limiti stabili dalla legge; accettazione di pagamenti tramite modalità non consentite);
- fatturazione attiva;
- gestione delle anagrafiche fornitori/clienti;
- gestione delle procedure di acquisto di beni o servizi;

- stipulazione ed esecuzione di contratti;
- selezione personale;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

Principi generali di comportamento

Area del Fare.

La Società conforma la propria attività alla normativa in materia di antiriciclaggio, imponendo l'obbligo a carico di chiunque operi in/per/con la Società di:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- verificare che gli incassi tramite denaro contante siano supportati da un ordine e/o contratto previamente autorizzato;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- conservare per ogni omaggio effettuato il corrispettivo giustificativo scritto;
- verificare che le movimentazioni finanziari avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- evitare, se non per quanto espressamente derogato dalla legge, pagamenti o incassi in contanti superiori a € 1.999,99 (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti o incassi effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente considerati superiori ad € 1.999,99).

Area del non fare.

- Intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;

- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare vendite a credito;
- Elargire omaggi di beni dal valore superiore a euro 100,00 che esulano dalla normale attività di cortesia o promozionale.

Nell'attuazione dei suddetti principi comportamentali, la Società adotta i seguenti criteri organizzativi.

Rapporti con i fornitori e consulenti.

- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici e la procedura adottata per la selezione dei potenziali fornitori;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;
- Tutta la procedura di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata.
- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza, chi ne controlla la realizzazione e il risultato e chi esegue il pagamento;
- Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Tutti i contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- I pagamenti a consulenti e collaboratori non possono essere effettuati a mezzo di contanti;
- È vietato affidare a consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione dei fornitori; PO- 03
- Protocollo selezione consulenti; PO - 04
- Protocollo selezione personale; PO – 05
- Protocollo dichiarazione d'intento; PO – 09
- Protocollo Rapporti con i terzi; PO – 12.

* * *

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

L'art. 25 *nonies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il software e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941.

L'articolo 171 L.633/1941 è richiamato solo nelle parti di seguito riportate, restando quindi escluse dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte della disposizione.

"Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis *e dall'articolo 171* ter *è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

[…];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) […];

c) […];
d) […]

e) […]

f) […].

2.[…]

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[…]"

La condotta incriminata consiste nella messa a disposizione del pubblico, mediante l'immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
Costituisce una circostanza aggravante il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta fino a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 bis L. 633/1941.

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies *e 64* sexies, *ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102* bis *e 102* ter, *ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro*
2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Tale reato si realizza quando vengono poste in essere condotte finalizzate a duplicare abusivamente,

importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

La condotta di duplicazione abusiva, prevista dall'art. 171-*bis*, comma 1, di programmi per elaboratori risulta integrata laddove si raggiunga la prova che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

Si riportano alcune ipotesi esemplificative di tale condotta:

- realizzazione di una copia identica del programma, che comprende anche eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;
- "*download*" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

Con riferimento alla seconda condotta prevista dall'art. 171-*bis*, comma 2, è stato affermato che la medesima non possa rientrare nell'esercizio ordinario delle attività di interrogazione dei programmi per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati. Essa opera a condizione che si superino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costitutore, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costitutore.

Ancora, sussiste il "*fumus*" nel reato previsto e punito dall'art. 171 *bis* qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall'abusiva duplicazione degli stessi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi

Art. 171 ter L. 633/1941.

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del

noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) eb);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,

qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Tale fattispecie penalizza la condotta di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque a fini di profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

In merito, poi, alla condotta di cui all'art. 171-*ter,* comma 1, lett. *a*), l'abusività della condotta copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli a mezzo dei quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno, di qualsiasi genere, con la violazione delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessioni) e quelle che disciplinano l'oggetto diffuso (per esempio la violazione dei diritti di autore per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE), laddove sia l'opera dell'ingegno sia i diritti di sfruttamento economico sono affidati alla tutela della SIAE

ed è a questa che sono devoluti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge.
L'assolvimento dei compensi dovuti nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.
L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia connotata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale esercitata da colui che commette l'abuso integra gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-*ter*.
La stessa fattispecie si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi

Art. 171 septies L.633/1941.

"La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supportimedesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta sino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 octies Legge 633/1941.

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi

trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Le attività sensibili ex art. 25 nonies del Decreto 231/2001

Dalla *Gap Analysis* effettuata, le attività sensibili in ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. risultano le seguenti:

- installazione/utilizzo di software;
- gestione del sistema informatico.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

È consentito:

- acquistare, realizzare, mettere in circolazione unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, commenti, pubblicità, articoli e altri contenuti scritti, *file* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore;
- informare, periodicamente, i responsabili di funzione che si occupano della diffusione di opere coperte dal diritto d'autore dell'obbligo di tutela delle stesse e delle sanzioni penali derivanti dall'indebito utilizzo effettuato;
- effettuare verifiche periodiche sulla conformità dei contenuti riprodotti alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- dotarsi della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'onere;
- garantire la rimozione immediata dei contenuti non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo *software* con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il

download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

Area del Non Fare

- Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informatici;
- Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame;
- Diffondere/trasmettere al pubblico qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- Duplicare abusivamente, importare, detenere programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette;
- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per finalità illecite o per l'accesso a siti a pagamento, a siti pornografici, a siti di gioco *on line*;
- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- Scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti *Internet,* senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- Riprodurre su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti.

* * *

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**».

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p.:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

In virtù della clausola di riserva inserita nella norma sopra richiamata, il reato *de quo* trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Tale ipotesi di reato si configura come reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.
La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche l'art. 378 c.p. richiamato ai fini della punibilità *ex* Decreto 231 dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Il delitto di favoreggiamento personale presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ad eccezione dell'autore del favoreggiamento.

Tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali: la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 *bis* c.p.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad un massimo di 500 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 decies del Decreto.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree sensibili risultano le seguenti:

- Rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le autorità ad esse funzionalmente collegate;
- Gestione del contenzioso (procedimenti civili, penali, amministrativi) e pratiche stragiudiziali (recupero crediti, lettere di diffida etc.)

Principi generali di comportamento

La rappresentanza in giudizio della Società spetta, salvo quanto stabilito diversamente dallo statuto o dall'atto sociale, al legale rappresentante della Società.

Area del Fare.

Il rischio di commissioni di reati rientranti nelle fattispecie in questione è circoscritto al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato ed eventualmente alle persone che in futuro verranno incaricate di gestire i rapporti con l'A.G., che in ogni caso dovranno:

- rispettare i limiti conferiti dalla delega;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;

- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento:

- Fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- Aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo contenziosi; PO-08.

* * *

15. REATI AMBIENTALI.

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25 *undecies* a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nell'art. 300 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente), , secondo cui: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*."

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione *ex* art. 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 452 *quaterdecies* c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;

- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, comma 3, D.Lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili
- Art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 2, D.Lgs. 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.Lgs. 152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D.Lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi;
- Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti;
- Art. 260 D.Lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21);
- Art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico**, fonda la responsabilità dell'ente il seguente reato:

- Art. 279 D.Lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Artt. 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis,* comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;

- Art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202: Inquinamento colposo;
- Art. 8, D.Lgs. 202/07: Inquinamento doloso.

Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale

". È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o delsottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o dellafauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Si tratta di un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificatamente indicati.

Trattandosi di un reato a forma libera l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro- acqua acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote, la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa

e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. "innominato" previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Per disastro si intende un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardue reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente.

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a dueterzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Il nuovo art. 452 *quinquies* c.p. ha immesso nel sistema l'ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

È evidente il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione nel 2008 dell'art. 3 *ter* D.lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguenza rilevanza nella conformazione della colpa.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500.

Art. 452 sexies c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da

euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o delsottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o dellafauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600.

Art. 452 octies c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p.

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

1. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

Art. 452 *quaterdecies* c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter – del codice penale nda -, *con la limitazione di cui all'articolo 33.*

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice in materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", contestualmente abrogando l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è rappresentato sia dall'ambiente sia dall'ordine pubblico.

La fattispecie delittuosa punisce una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, la cui rilevanza penale richiede il raggiungimento di una soglia quantitativa costituita dall'"ingente quantità" di rifiuti gestiti abusivamente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà la concreta sussistenza di tale presupposto.

Trattasi di reato di pericolo, che non richiede un effettivo danno all'ambiente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 500 quote nel caso del primo comma, mentre nel caso previsto dal secondo comma va da 400 a 800 quote. È altresì prevista la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va sino a 200 quote.

Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000,00 Euro".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 137 D.Lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze

"[…];

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[…];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[…];

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino

a tre anni.

[…];

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. […]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 256 D.Lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.6000 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[…]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, *comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).*

[…]:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[…]".

La contravvenzione si riferisce ad ogni impresa ed a qualsiasi ente, non già soltanto a quelli che esercitino una attività tipica di gestione dei rifiuti. Tale assunto trova conferma nella constatazione che l'espressione "che effettuano attività di gestione di rifiuti", caratterizzante le imprese e gli enti imputabili di abbandono di rifiuti ai sensi dell'originario testo dell'art. 51, D.Lgs. 22/1997, venne prontamente soppressa già con la L. n. 426/1998 al fine di ampliare la portata applicativa della norma.

Soggetti attivi sono i titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza.

Per «raccolta» di rifiuti si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 152/06 «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (definiti nel medesimo comma) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», mentre la lettera a) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta (e cioè la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. *a*) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. *b),* 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

Art. 257 D.Lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del

procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[…]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va da 100 a 250 quote. Per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D.Lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi

1." […];

2. […];

3. […];

4. […] Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5.[…]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.Lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti

1."*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. […]."*

La nozione di "spedizione illegale" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, che va a sostituire la locuzione di "traffico illecito di rifiuti" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato), l'articolo 259 del D.lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell'atto abrogato.

Il regolamento comunitario in vigore disciplina e prevede i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configura come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute

notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; l'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L'illecito penale *de quo* si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (*European Fair Trade Association*) e non sono firmatari della Convenzione di Basilea.
La spedizione illegale di rifiuti si consuma anche quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale di risulta in violazione degli articoli 41 e 43 che vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

"I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro*
I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque

dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione a un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

9 bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Il reato è un illecito comune: ha natura abituale in quanto la condotta si realizza con una reiterazione intervallata di più comportamenti tra loro identici o, comunque, omogenei collegati dal nesso dell'abitualità ed orientati verso un'unica intenzione criminosa.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica utilità. Si tratta di un reato di pericolo presunto, in quanto la pericolosità alla quale il bene o i beni tutelati sono esposti si presume già in sede legislativa: una volta posta in essere, la condotta illecita esprime un potenziale lesivo sufficiente perché si ricorra alla tutela in sede penale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo.

Art. 279 D.Lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

"[…];

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla

vigente normativa;

[…];

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Le attività sensibili *ex* art. 25 undecies del Decreto 231/2001.

Le attività a rischio, a seguito dell'analisi condotta nell'ambito dei processi della Società, risultano le seguenti:

- gestione degli adempimenti amministrativi in materia di rifiuti;
- raccolta, classificazione e smaltimento dei rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

I Destinatari che, in ragione delle proprie mansioni e della propria funzione, siano coinvolti nel processo di gestione, classificazione e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività in materia ambientale, è fatto obbligo di:

- garantire il costante monitoraggio delle procedure interne in materia ambientale, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione delle novità legislative entrate in vigore e/o modifiche nei processi aziendali o nell'organizzazione interna della Società;

- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti e attribuire ad essi la corretta classificazione, con l'eventuale supporto di soggetti qualificati, al fine di definire le idonee modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge applicabili;

- per la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi, avvalersi delle schede tecniche/tossicologiche dei prodotti utilizzati, delle indicazioni scritte dei fornitori dei prodotti e della consulenza di centri esterni specializzati in materia;

- raccogliere i rifiuti speciali in depositi temporanei previamente individuati e compilare e tenere un registro di carico e scarico relativo a tale deposito;

- depositare i rifiuti prodotti nelle attività aziendali in appositi contenitori etichettati e differenziati per tipologia;

- partecipare ai corsi di formazione in materia ambientale erogati dalla Società o da soggetti esterni per conto della Società;

- attuare una vigilanza costante sulla corretta gestione dei rifiuti, prevedendo che, chiunque venga a conoscenza di irregolarità nello svolgimento di detta attività, le segnali prontamente alla Società;

- affidare l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate, selezionandole previa verifica delle autorizzazioni obbligatorie per legge nonché dei requisiti tecnico – professionali e dell'adeguatezza del costo dei servizi rispetto ai valori di mercato;

- nei contratti con i fornitori esterni a cui è affidato il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti prevedere clausole risolutive espresse in caso di violazione, da parte del fornitore, delle disposizioni normative in materia ambientale.

- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività in materia ambientale;

- aggiornare gli appositi registri previsti dalla normativa di settore.

Area del Non Fare

Nell'ambito delle attività sopra individuate, è fatto divieto ai Destinatari del presente Modello di:

- porre in essere condotte che violino – anche potenzialmente – le norme che disciplinano le attività di gestione dei rifiuti;

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);

- concorrere in attività organizzate dedite al traffico illecito di rifiuti.

Protocolli a presidio dei rischi-reato

ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. ha adottato, in un'ottica di prevenzione generale, un protocollo dedicato agli adempimenti in materia di ambientale (PO-11) che dovrà essere osservato dai Destinatari.

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE (LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150)

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, Convention on International *Trade of Endangered Species* of Fauna and Flora in Commerce), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie. La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Art. 1 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE)n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

a) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

b) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

c) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

d) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro

300.000 Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per il reato al comma uno va da 100 a 250 quote, mentre per l'ipotesi prevista dal comma 2 la sanzione va da 150 a 250 quote.
Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 2

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

1. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro0.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato".

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto va da 100 a 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.[…].

Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

"Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

[…]".

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 undecies del Decreto 231/2001

Il rischio di commissione di tale categoria di reati non sembra ipotizzabile con riferimento alle attività svolte dalla Società.

* * *

16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

L'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In particolare, l'art. 25-*duodecies* richiama il delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 15 luglio 1998, n. 286).
Sono altresì rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, i delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del predetto testo di legge.

In sostanza, sorge la responsabilità degli enti che si avvalgono di manodopera irregolare e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12-*bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione, espressamente richiamato dall'articolo 25- *duodecies* del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

[…]

12 bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

b) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

c) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

d) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis *del codice penale.*

Sebbene la norma qui richiamata limiti l'intervento del D.Lgs. n. 231/2001 ai soli casi più gravi, quelli cioè individuati dal comma 12 *bis*, trascurando le ipotesi "minori" previste dal comma 12 del medesimo articolo, essendo quest'ultima disposizione espressamente richiamata nell'*incipit* del comma 12 *bis*, la si indica di seguito per una più immediata comprensione:

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

Il predetto articolo fa, inoltre, un esplicito richiamo all'art. 603 bis c.p., rubricato intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dal comma 12bis come circostanza aggravante della pena.
La responsabilità dell'Ente in relazione alla fattispecie in parola è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.
In ordine all'apparato sanzionatorio applicabile all'ente responsabile del delitto qui esaminato, il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000.
La nuova ipotesi di reato di cui all'art. 25-*duodecies*, benché inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* D.lgs. n. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'Ente.
Tuttavia, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 euro.

Art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"[…]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[…]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

[…]".

Il richiamo ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 è stato inserito nell'art. 25-*duodecies*

del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha introdotto nell'articolo suindicato i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Sul punto appare necessaria una precisazione: la natura giuridica della fattispecie di cui al comma 3 – di circostanza aggravante o di autonoma fattispecie di reato – è stata al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, da ultimo risoltosi con l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 40982/2018 hanno qualificato il comma 3 dell'art. 12, T.U. Immigrazione come circostanza aggravante del reato di pericolo di cui al comma 1.

Appare opportuno, pertanto, riproporre la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo in commento, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona".*

Le sanzioni pecuniarie previste dal Decreto in relazione alla commissione dei reati sopra richiamati vanno da 400 a 1.000 quote (per i reati di cui ai commi 1-bis del D.Lgs. 231/2001) ovvero da 100 a 200 quote (misura edittale disposta in relazione al comma 1-ter del D.Lgs. 231/2001).

Nei casi di condanna per i reati da ultimo descritti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *duodecies* del Decreto 231/2001.

Le attività a rischio, a seguito dell'analisi condotta nell'ambito dei processi della Società, risultano le seguenti:

- stipulazione di contratti di lavoro.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, occorre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione, gestione, amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi la Società tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore, qualora richiesto dalla legge;
- monitorare lo *status* del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Area del Non Fare

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione già esistenti presso la Società;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale.

Protocolli a presidio dei rischi-reato.

- Protocollo selezione personale; PO-05

* * *

17. REATI IN MATERIA DI XENOFOBIA E RAZZISMO

Articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate

sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla

discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3, della Legge 654/1975 puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 200 e 800 quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

DEFINIZIONI

Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della

Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo).

Accordo 1/6 (Crimine di genocidio)

"Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) Imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Accordo 1/7
(Crimini contro l'umanità)

"Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

Omicidio;
Sterminio;
Riduzione in schiavitù;
Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
Tortura;
Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; Sparizione forzata delle persone;
Apartheid;
Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni

all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire I 'accesso al vitto ed alle medicine;

per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;

per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali. in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8 Crimini di guerra

"La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra":

gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

omicidio volontario;

tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

deportazione, trasferimento o detenzione illegale; cattura di ostaggi.

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico

o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti né; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico; dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; utilizzare veleno o armi velenose;

utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di

Ginevra;

affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

In ipotesi li conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; prendere ostaggi;

emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti; dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni. civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la

sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo".

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività della Società, sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissioni dei reati di cui all'art. 25 terdecies del Decreto:

- selezione ed assunzione del personale;
- rapporti con i terzi.

Protocolli a presidio dei rischi-reato.

- Protocollo selezione personale; PO-05.

* * *

18. REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. n. 124/2019, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*quinquiesdecies,* rubricato "Reati tributari", includendo dunque nel catalogo dei reati-presupposto di cui al Decreto determinate fattispecie delittuose caratterizzate dalla condotta fraudolenta

del contribuente, punite dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante la *"Nuova disciplina in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"*.

In seguito, con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *"lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".*

Tale intervento legislativo ha comportato, fra gli altri, un ulteriore ampliamento dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 con l'aggiunta all'art. 25-*quinquiesdecies* del nuovo comma 1-*bis,* che sanziona – con pena pecuniaria e misure interdittive - i reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-*quater* (indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000, a condizione che gli stessi siano *"commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".*

In relazione alle nuove fattispecie di reato (artt. 4, 5 e 10-*quater*), pertanto, la responsabilità dell'ente emergerebbe in rapporto alle sole evasioni IVA che superino la soglia suindicata e che siano commesse in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Ue e non in materia di imposte dirette.

Tra le modifiche più rilevanti apportate alle norme penali tributarie di cui al D.Lgs. 74/2000 va segnalata l'introduzione del nuovo comma 1-*bis* all'art. 6, che deroga alla regola generale della non punibilità a titolo di tentativo dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del predetto decreto nell'ipotesi in cui *"siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni".*

Si procede, di seguito, all'esame delle singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis,* D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[…]

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

La fattispecie criminosa ha ad oggetto una condotta commissiva che può essere suddivisa in due fasi: nella prima, il soggetto attivo si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nella seconda, invece, il soggetto indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

elementi passivi fittizi mediante l'ausilio di documentazione mendace. L'integrazione dell'elemento oggettivo del reato si realizza pertanto quando le fatture o i documenti per operazioni inesistenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In relazione alle fattispecie delittuose sopra indicate il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria, rispettivamente, fino a 500 quote (comma 1) e fino a 400 quote (comma 2-*bis*).

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) – ovverosia il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

La norma incriminatrice in esame costituisce un'ipotesi residuale rispetto a quella delineata nell'art. 2, D.Lgs. 74/2000. Essa punisce infatti artifici differenti da quelli descritti nella norma sopra richiamata, incriminando tutti gli ulteriori comportamenti fraudolenti che abbiano come fine l'evasione delle imposte

sui redditi o sul valore aggiunto. La giurisprudenza ha fatto rientrare nella predetta previsione, ad esempio, il comportamento, definito come "insidioso e ingannatorio", consistente nell'attribuire la stessa numerazione a due fatture distinte (cfr. Cass. pen., sez. III, 29.03.2017, n. 37127).
L'integrazione del reato richiede il superamento di determinate soglie di valore e il fatto si considera commesso quando i documenti falsi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della fattispecie in esame, non si considerano mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto in esame il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità.
È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

La fattispecie criminosa in esame sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Il reato *de quo,* qualificabile come reato di pericolo, trova la propria *ratio* nella volontà degli Stati e delle amministrazioni finanziarie ad essi appartenenti di reprimere efficacemente il fenomeno criminoso delle imprese appositamente create al solo scopo di produrre documentazione per operazioni inesistenti (c.d cartiere).
Il secondo comma della norma in esame prevede una speciale ipotesi di cumulo giuridico, integrabile ogniqualvolta l'emissione di una pluralità di fatture o documenti falsi nel medesimo periodo di imposta dia luogo ad un unico episodio criminoso, anziché una pluralità di reati corrispondenti alla quantità di

documenti mendaci emessi.

Sotto il profilo soggettivo, per la sussistenza del reato in oggetto è richiesto il dolo specifico, costituito dal fine del soggetto attivo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In relazione alla commissione del delitto in oggetto, il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote (comma 1) o fino a 400 quote (comma 2-*bis*). La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Presupposto indispensabile per l'integrazione della condotta è, innanzitutto, che la documentazione indicata nella norma incriminatrice sia esistente: l'art. 10 punisce infatti la sola mancata conservazione dei documenti fiscali ivi richiamati e non anche la loro omessa istituzione (condotta, quest'ultima, punita unicamente come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 471/1997).

Venendo alla definizione delle modalità di estrinsecazione della condotta tipica del reato, vengono in rilievo: a) l'**occultamento,** che consiste nel nascondere materialmente le scritture; b) la **distruzione,** che attiene all'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture contabili ovvero nel renderle illeggibili e quindi non idonee all'uso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale e civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (es. libro giornale, degli inventari ecc.) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle richieste dalle dimensioni dell'impresa.

Si tratta di un reato a dolo specifico, perché caratterizzato dalla finalità di evadere o di consentire l'evasione a terzi

La norma in parola mira a tutelare la funzione di accertamento propria dell'amministrazione finanziaria.

In relazione alla commissione del delitto in oggetto, il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

La *ratio* della norma in esame deve essere individuata nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Ai fini dell'integrazione del reato è perciò sufficiente che l'azione del soggetto attivo sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque la fattispecie come reato di pericolo concreto: non è quindi necessario che si sia concretizzato un effettivo nocumento alle richieste erariali, bastando il pericolo concreto che ciò possa accadere, in virtù dell'alienazione dei beni individuati per consentire la riscossione coattiva del credito tributario.

La giurisprudenza ha fornito inoltre indicazioni utili per valutare l'idoneità dell'azione ad integrare la condotta *de qua*, statuendo che la stessa sia da ritenere sussistente laddove l'atto posto in essere sia, in base ad un giudizio *ex ante* che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, tale da pregiudicare l'attività di riscossione dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. pen., sez. V, 14.11.2019, n. 1203).

La prima condotta descritta dalla norma è quella dell'alienazione simulata. Con riferimento a tale ipotesi, la Suprema Corte ha stabilito che l'alienazione può definirsi "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all'effettiva volontà dei contraenti, con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento (cfr. Cass. pen., sez. III, 05.06.2019, n. 36217).

Assume rilevanza penale ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame anche qualunque ulteriore "atto fraudolento" commesso con le medesime finalità illecite, ovverosia la sottrazione dei beni del contribuente alla riscossione coattiva. Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, si considerano atti fraudolenti "tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno

stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione" (cfr. Cass. pen., sez. III, 02.03.2018, n. 29636).

A titolo esemplificativo, è stato qualificato come stratagemma artificioso suscettibile di integrare il reato in oggetto , la condotta consistente nel compimento di un atto di scissione societaria, con cessione di tutto il patrimonio esclusi i debiti tributari, seguita dalla cessione del capitale sociale a prezzo irrisorio, trattandosi di atti che, valutati unitariamente, evidenziano l'abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita societaria (così Cass. pen., sez. III, 22.03.2018, n. 31420).

Quanto all'elemento soggettivo, il reato si considera perfezionato in presenza del dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà di realizzare atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di sanzioni o interessi, il cui ammontare complessivo superi la soglia predefinita dalla norma.

Il secondo comma dell'art. 11 prevede una fattispecie di reato del tutto autonoma e peculiare, riconducibile alla procedura della transazione fiscale, istituto disciplinato dall'art. 182-*ter*, Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). La condotta qui sanzionata è quella dell'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad euro cinquantamila.

Anche in questo caso, l'elemento soggettivo è dato dal dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà di agire al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo, degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La fattispecie delittuosa prevista dalla norma in esame rappresenta una ipotesi residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Il reato *de quo* sanziona penalmente una condotta commissiva che si traduce nell'evidenziare nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

In altre parole, l'essenza del reato è costituita dalla presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto ideologicamente falsa, in quanto tendente a fare apparire una situazione economico-patrimoniale difforme al vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi.

Il disvalore della condotta è, pertanto, legato ad una rappresentazione infedele, posta in essere per indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

L'infedeltà della dichiarazione deve cadere esclusivamente sugli elementi attivi o sugli elementi passivi fittizi.

Per "elementi attivi o passivi", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 74/2000, si intendono *"le componenti espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo e negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta".*

Per "imposta evasa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, si intende *"la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili".*

Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa (cfr. Cass. pen., sez. III, 08.04.2019, n. 23810).

Il bene giuridico tutelato da tale reato è da individuare nell'interesse patrimoniale dell'erario, atteso che vengono criminalizzate quelle condotte a cui consegue l'evento del danno cagionato dall'evasione (rilevante ai fini sanzionatori penali solo al superamento di una soglia quantitativa predeterminata).
L'elemento psicologico, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Trovano applicazione altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della dichiarazione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Soggetti attivi del reato in esame possono essere coloro che sono obbligati alla presentazione di una delle dichiarazioni indicate nella norma. Si tratta, pertanto, di un reato omissivo proprio in quanto la condotta si sostanzia e si esaurisce nella mancata presentazione della dichiarazione rilevante accompagnata dall'avvenuta evasione di un'imposta superiore alla soglia di punibilità ivi stabilita.
Nell'esperienza concreta assumono rilevanza, ai fini dell'individuazione dei soggetti giuridici obbligati alla dichiarazione, i fenomeni riconducibili alla c.d. *esterovestizione* e alla stabile organizzazione occulta, che si caratterizzano per l'illecita sottrazione di società operanti in Italia agli obblighi dichiarativi ed al conseguente pagamento delle imposte. Con il termine esterovestizione ci si riferisce, infatti, a quelle società che, pur avendo formalmente sede legale all'estero, hanno in realtà la loro sede effettiva in Italia.
La fattispecie delittuosa di omessa dichiarazione integra un reato istantaneo, la cui consumazione coincide con lo spirare del termine di tolleranza di 90 giorni successivi alla scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini del perfezionamento del reato è richiesta la sussistenza del dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà del soggetto attivo di non presentare le dichiarazioni tributaria obbligatorie al fine di evadere le imposte.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Trovano applicazione altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Indebita compensazione (art. 10-*quater,* D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Il reato *de quo* è teso a reprimere possibili prassi illecite incidenti sul gettito dello Stato, sorte in correlazione con il crescente affidamento di facoltà al privato e, in particolare, con la concessione della possibilità di calcolare autonomamente le somme da versare all'Erario mediante gli appositi modelli e di estinguerle attraverso la compensazione disciplinata dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
La fattispecie delittuosa si realizza nel caso in cui il contribuente si sottragga al concreto versamento di somme dovute, provocando un danno all'Erario mediante l'utilizzo di uno strumento ingannatorio idoneo a rendere più difficile la rilevazione dell'omesso pagamento. La condotta criminosa non si configura, quindi, al generico ricorrere di qualsiasi operazione di "compensazione tributaria", bensì richiede la compilazione ed il successivo invio di un modello F24, dal quale risulti l'impiego di crediti "non spettanti" o "inesistenti".
Sono considerati crediti "inesistenti" quei crediti del tutto fittizi ovvero frutto di una vera e propria artificiosa creazione del contribuente.
Sono considerati crediti "non spettanti" quei crediti esistenti, ma che non sono suscettibili di compensazione.
Altro elemento essenziale della condotta è che il contribuente, per effetto dell'indebita compensazione, non versi le somme dovute.
La natura del credito portato in compensazione può essere varia, atteso che la condotta può avere ad

oggetto non solo crediti per imposte, ma anche per contributi e, più in generale, per altri tipi di entrate vantate nei confronti di Stato, Regioni ed enti previdenziali.

Anche nella fattispecie delittuosa in esame è prevista una soglia di punibilità, pari ad euro 50.000,00 (riferito non alla singola imposta, ma al cumulo delle somme), al di sotto della quale il reato non si perfeziona.

Trattasi di un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal contribuente.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse dello Stato, da intendersi in senso ampio, alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell'autoliquidazione effettuata dal contribuente.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il reato di indebita compensazione richiede il dolo generico, senza l'ulteriore intento specifico di evasione.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Trovano applicazione altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231/2001

Dalla valutazione effettuata risultano le seguenti aree a rischio reato*:*

- gestione dei flussi finanziari e monetari;
- fatturazione attiva e passiva;
- gestione delle anagrafiche fornitori/clienti;
- acquisto di beni o servizi;
- stipulazione ed esecuzione di contratti;
- selezione del personale;
- gestione degli adempimenti di bilancio e dei rapporti infragruppo;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi e/o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei flussi finanziari, assicurandone

altresì la tracciabilità;

- verificare e garantire la veridicità dei dati inseriti e contenuti nei documenti fiscali e tributari emessi e ricevuti, assicurando un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili;
- registrare correttamente le fatture ricevute/emesse conformemente alla normativa fiscale – tributaria applicabile nonché ai principi contabili di riferimento, attuando altresì adeguate verifiche circa l'esecuzione dei predetti adempimenti;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'amministrazione finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima informazioni veritiere e corrette sulle obbligazioni d'imposta della Società;
- disciplinare il flusso di informazioni con il collegio sindacale e l'organo incaricato della revisione legale, al fine di consentirgli l'assolvimento delle funzioni loro attribuite dal codice civile ed il rispetto dei principi contabili di riferimento;
- effettuare un'adeguata selezione dei fornitori, provvedendo ad aggiornare il relativo albo, tenendo conto anche dei parametri contenuti negli standard internazionali di riferimento (es. UNI EN ISO 9001);
- verificare l'esistenza e l'operatività di clienti e fornitori, richiedendo documenti utili alla loro identificazione (es. visura camerale CCIAA, documento di identità del legale rappresentante ecc.), al fine di evitare di qualificare controparti fittizie (c.d. società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), che determinerebbero una contabilizzazione di operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- osservare le disposizioni previste dalla normativa in materia fiscale e tributaria, con particolare riguardo agli adempimenti contabili, alle comunicazioni sociali, alla valutazione dei cespiti e alla redazione del bilancio;
- garantire una corretta e diligente tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, in base a quanto previsto dalle norme di settore applicabili e dai principi contabili generali;
- effettuare controlli a campione sulle registrazioni contabili più importanti e darne traccia;
- identificare ruoli e responsabilità in relazione alla gestione dei pagamenti nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni nelle fasi di autorizzazione ed esecuzione del pagamento;
- assicurare supporto e collaborazione nel corso delle visite ispettive e delle operazioni di accertamento condotte da funzionari dell'amministrazione finanziaria o giudiziaria, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo operativo.

Area del Non Fare

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo al corretto svolgimento dell'attività degli

organi di controllo e di revisione;

- tenere la contabilità in modo lacunoso, incompleto o non trasparente o eseguire operazioni contabili non documentate né giustificate;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- alienare in maniera simulata o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficaci le procedure di riscossione coattiva dell'amministrazione finanziaria,
- avvalersi, nelle dichiarazioni presentate all'amministrazione finanziaria, di compensazioni tributarie indicando crediti non spettanti o inesistenti;
- omettere dolosamente, nei termini prescritti dalla normativa fiscale-tributaria applicabile, la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi o quella di sostituto d'imposta.

Protocolli a presidio dei rischi – reato

- Protocollo flussi monetari e finanziari: PO-02;
- Protocollo selezione dei fornitori: PO-03;
- Protocollo selezione e rapporti con i consulenti: PO-04;
- Protocollo selezione del personale: PO-05;
- Protocollo verifiche ispettive: PO-06;
- Protocollo spese di rappresentanza, uso dei beni aziendali e sponsorizzazioni: PO-07;
- Protocollo dichiarazione d'intenti: PO-09;
- Protocollo rapporti con i terzi: PO-12;
- Protocollo gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria: PO-13.

* * *

19. REATI DI CONTRABBANDO

Il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva PIF, oltre alle modifiche normative già descritte in precedenza, ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo articolo 25-*sexiesdecies,* rubricato "*Contrabbando",* allargando pertanto il novero dei reati presupposto con l'inclusione di alcune fattispecie criminose previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale).

La norma di nuovo conio così recita:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Nello specifico, le disposizioni che prevedono illeciti (amministrativi o penali) sono contenute negli artt. da 282 a 292 del Testo Unico Doganale.

Alla base del suddetto testo legislativo vi sono i c.d. "dazi doganali" - ossia le imposte dirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluiscono direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* nell'ambito delle ordinarie operazioni doganali.

L'art. 34 del D.P.R. 43/1973 include, nel novero dei diritti doganali, i **c.d. diritti di confine**, ovverosia i dazi di importazione ed esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

Presupposto per l'insorgenza dell'obbligazione tributaria in relazione alle merci soggette a diritti di confine è, in base all'art. 36, T.U. Doganale, la destinazione di dette merci al consumo entro il territorio doganale (merci estere) ovvero la loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (merci nazionali o nazionalizzate).

Il D.Lgs. 75/2020 ha altresì inserito nell'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante *"Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67",* tra i reati esclusi dalla depenalizzazione, anche i reati di cui al D.P.R. 43/1973, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila. In tali circostanze, pertanto, le fattispecie *de qua* non si trasformano in illeciti amministrativi e continuano ad avere rilevanza penale.

Le attività sensibili *ex* art. 25 *sexiesdecies* del Decreto 231/2001

Dalla valutazione effettuata risultano le seguenti aree a rischio reato*:*

- attività di acquisto e vendita di beni;
- gestione delle spedizioni e dello scarico e deposito delle merci;
- gestione dei trasporti;
- gestione dei dazi doganali e dei rapporti con l'Autorità doganale.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

I soggetti coinvolti nelle attività a rischio devono, a titolo esemplificativo:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni previste dalla normativa in materia doganale;
- attuare un efficace sistema di controllo relativo alle merci in entrata e in uscita, affinché ogni operazione sia opportunamente registrata e tracciata e il processo decisionale ad essa sottostante sia verificabile *ex post,* attraverso idonei supporti documentali;
- verificare la correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto;
- controllare adeguatamente le merci in ingresso e in uscita e la relativa documentazione di accompagnamento;
- provvedere al pagamento dei diritti dovuti previsti dalla normativa in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973.

Area del Non Fare

Le seguenti condotte, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi vietate:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni previste dalla normativa in materia doganale;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alle ispezioni doganali;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- falsificare i documenti di accompagnamento della merce acquistata o venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo il dazio;
- spedire a Paesi UE merci dichiarate per Paesi extra-UE in sospensione di dazio, evadendo in tal modo il

dazio;

- introdurre nello Stato italiano merci omettendo di presentarle all'Autorità doganale o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale.

Protocolli a presidio dei rischi reato

- Protocollo flussi monetari e finanziari: PO-02;
- Protocollo selezione dei fornitori: PO-03;
- Protocollo verifiche ispettive: PO-06;
- Protocollo rapporti con i terzi: PO-12.